

**ALLEGATO sub n. 2 – INTESA ai sensi dell'art. 32, comma 10 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii.**

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>			
1	Risulta necessaria una maggiore coerenza tra gli elaborati di Quadro Conoscitivo, PSC e ValSAT; pertanto, è indispensabile aggiornare la stesura ed i contenuti di tutti gli elaborati di Piano, in considerazione delle integrazioni e delle modifiche che verranno effettuate agli stessi a seguito delle riserve provinciali, dei pareri dei soggetti interessati alla procedura di approvazione del PSC e delle eventuali osservazioni che verranno accolte. A tale proposito si sottolinea la necessità di coordinare tutti gli elaborati a seguito delle modifiche citate.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Valutati i contenuti degli elaborati controdedotto, si ritiene di condizionare l'Intesa alle modifiche esplicitate ai punti successivi del documento istruttorio ed all'interno dei pareri espressi dai soggetti coinvolti nella procedura di approvazione del PSC di Gazzola.	Si è prevalentemente accolto quanto condizionato, ma altresì si è ritenuto di motivare quanto non completamente condiviso, pertanto ai punti successivi vengono esplicitati i rispettivi pareri.
2	Poiché parte del territorio comunale ricade all'interno dei confini del Parco Regionale Fluviale del Trebbia istituito con LR n. 19/09, occorre che in sede di approvazione del presente piano ne venga verificata la conformità alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge istitutiva.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'Intesa al recepimento dei contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Fluviale Regionale del Trebbia.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> In riferimento ai contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Fluviale Regionale del Trebbia, si evidenzia che per quanto riguarda l'Allegato tecnico - Parere di conformità Sezione A: - <u>punto 1.</u> l'area indicata in fig. 1a, riportata nella Tav. PSC 3.1 è un ambito specializzato per attività produttive già esistente: è stata introdotta nella norma la disposizione che lo stesso è <u>da sottoporre a riqualificazione ambientale, mediante l'eliminazione degli attuali elementi di degrado, favorendo il ripristino della naturale copertura vegetale</u> , pertanto conforme alle norme del Parco stesso, inoltre questa identificazione è stata meglio rappresentata sulla Tavola; - <u>punto 2.</u> le due aree indicate in fig. 3a e 3b riportate nella Tav. PSC 3.1 sono coerenti in quanto trattasi di nuclei storici non appartenenti al territorio urbanizzato e quindi conformi alle norme; - punto 3. relativamente ai nuovi percorsi ciclabili individuati dall'Ente Parco, in caso di attuazione, doverosa è la coordinazione tra i soggetti interessati per la definizione più idonea dei tracciati. Sezione B: All'interno della norma di riferimento è stato prescritto il pieno rispetto ed attuazione della determinazione della Regione E-R n. PRN/06/66825, che prevede interventi atti alla riqualificazione dell'impianto di selezione e trattamento inerti.
3	All'interno degli elaborati esistono dei refusi riferiti al Documento Preliminare di PSC e PTCP 2007; pertanto, occorre eliminare tale dicitura, laddove debba essere sostituita con Piano Strutturale Comunale o PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'eliminazione dei riferimenti a strumenti urbanistici appartenenti ad altri Comuni (v. ad esempio art. 69 delle NdA).	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
4	Il capitolo 1 della Relazione Generale riporta la completa stesura dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" della L.R. 20/2000. ....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
5	Sulla base dei dati contenuti nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e di quelli forniti dagli uffici comunali piuttosto che da altri enti ed organismi, sarebbe utile operare .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
6	Si evidenzia l'opportunità, anche in considerazione delle modifiche richieste nell'ambito delle riserve provinciali, di rivedere la stesura degli elaborati di PSC in funzione dell'articolazione in Sistemi proposta dall'Atto .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
7	Si rammenta al Comune che gli elaborati cartografici finali del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti dall'Atto .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
8	Risulta necessario affiancare alle voci di legenda della cartografia predisposta: - i riferimenti normativi derivanti da strumenti di pianificazione o da provvedimenti amministrativi e legislativi, - i riferimenti alle disposizioni delle Norme di Attuazione del PSC, al fine di consentire e facilitare la lettura e l'applicazione degli elaborati di Piano.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
9	Si rammenta al Comune che risulta necessario modificare, integrare e aggiornare tutti gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti medesimi (ARPA, AUSL, Autorità d'Ambito, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino), ai fini della espressione del Parere motivato sulla VAS da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si provveda a rivedere il contenuto di tutti gli elaborati del PSC, secondo quanto richiesto dagli Enti ed organismi coinvolti nell'iter procedurale di approvazione del PSC, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sul Piano controdedotto dal Consiglio Comunale di Gazzola; in conseguenza di ciò dovranno essere rivisti tutti gli elaborati del Piano medesimo. In ogni caso, in considerazione delle carenze ancora evidenziate dai soggetti citati nel PSC controdedotto dal Consiglio Comunale e riscontrate nell'ambito della presente istruttoria, come del resto in quelle riferite alle precedenti fasi dell'iter di approvazione del PSC (prime valutazioni sul DP e riserve), in considerazione dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nell'ambito della procedura di valutazione ambientale del Piano, si evidenzia che risulta necessario che gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiscano tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC medesimo e, in particolare, che la ValSAT di detti strumenti dia soluzione alle problematiche non adeguatamente emerse in questa sede.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC ed in particolare, la ValSAT di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non emerse in questa sede.

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
10	<p>Le Norme di Attuazione del PSC appaiono particolarmente carenti ed imprecise; pertanto, risulta necessario rivedere la struttura ed i contenuti delle stesse, inserendo, integrando o modificando il testo proposto in coerenza con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i compiti assegnati dalla LR 20/2000 al PSC, al POC e al RUE,</li> <li>- le Norme dei Piani sovraordinati generali e di settore,</li> <li>- le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti,</li> </ul> <p>che nell'attuale stesura risultano mancanti, parziali o contrastanti con i contenuti degli strumenti e dei provvedimenti citati, tenendo conto anche delle modifiche agli elaborati di PSC che saranno effettuate in accoglimento alle specifiche riserve provinciali.</p> <p>Inoltre, si evidenzia la necessità di integrare le NdA del PSC introducendo i riferimenti agli specifici elaborati cartografici ai quali, nei diversi articoli, si rinvia.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Con riferimento alla disciplina proposta in adeguamento al PTCP 2000, si rileva che le NdA del PSC contengono spesso solamente un rinvio alla specifica disciplina del PTCP 2000 e del PTCP 2007. Considerato che il Comune di Gazzola ha dichiarato, già in Conferenza di Pianificazione, di voler adeguare il PSC ai contenuti del PTCP 2000 e non a quelli del PTCP 2007, occorre prevedere un adeguamento complessivo del PSC alla disciplina del PTCP 2000 (ad esempio Unità di Paesaggio, assetto vegetazionale, ecc.), adeguamento che in ogni caso non può contenere elementi di contrasto con le disposizioni dettate dal PTCP 2007 vigente. Quindi, occorre provvedere ad integrare il testo delle NdA del PSC, per lo meno, riportando in allegato la specifica disciplina del PTCP 2000 e provvedendo ad effettuare tutti gli approfondimenti richiesti dal PTCP 2000 medesimo, tenendo in particolare considerazione che tali adempimenti non configurino situazioni di contrasto con il PTCP 2007 vigente.</p> <p>A tale proposito occorre che nelle NdA del PSC venga integrato l'art. 73 con il testo seguente: "4. Potranno essere realizzati ed attuati sul territorio comunale solamente le previsioni e gli interventi che risulteranno ammissibili in base ai contenuti del PTCP 2007 vigente".</p> <p>Si rammenta, inoltre, che le NTA del PTCP 2000 erano state modificate tramite alcune varianti (ad esempio relativamente alle fasce di fluviali) delle quali occorre tenere conto.</p> <p>Inoltre, si evidenzia la necessità di completare le NdA del PSC introducendo sia le disposizioni derivanti da strumenti sovraordinati o specifiche disposizioni legislative (ad esempio commercio al dettaglio, Codice della Strada, VAS, ecc.) che i riferimenti agli specifici elaborati cartografici ai quali, nei diversi articoli, si rinvia.</p> <p>Si rammenta che la definizione e l'utilizzo di tutti i parametri di tipo edilizio ed urbanistico devono risultare conformi alla normativa vigente.</p> <p>Infine, relativamente alla LR 20/2000 si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esistono ancora diverse difformità tra le NdA del PSC e la legge urbanistica regionale; pertanto, occorre coordinare le Norme di Piano con le disposizioni della legge regionale medesima;</li> <li>- risulta necessario correggere i riferimenti errati della legge urbanistica regionale: la LR n. 20 del 24.03.2000;</li> <li>- deve essere stralciato l'art. 71 "Accordi territoriali", in quanto si ritiene che tale disciplina non trovi applicazione per l'attuazione delle previsioni inserite nel PSC di Gazzola;</li> <li>- il comma 3 dell'art. 72 non è coerente con le disposizioni di salvaguardia previste dall'art. 12 della LR 20; pertanto, occorre riportare a coerenza tale disciplina con i disposti regionali.</li> </ul>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>Si è provveduto ad integrare le NdA del PSC, riportando in allegato la specifica disciplina del PTCP 2000 e ad effettuare tutti gli approfondimenti richiesti dal PTCP 2000 medesimo, tenendo in particolare considerazione che tali adempimenti non configurino situazioni di contrasto con il PTCP 2007 vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accolta (oggi Art. 72).</li> <li>- Accolta.</li> <li>- Accolta.</li> <li>- Accolta.</li> <li>- Accolta;</li> <li>- accolta;</li> <li>- accolta;</li> <li>- il comma 3 è coerente con i disposti regionali.</li> </ul>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>			
<b>A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE</b>			
11	Occorre completare la trattazione della tematica del sistema abitativo con una maggiore contestualizzazione e con l'analisi del trend dell'attività edilizia compiuta sul territorio comunale nell'ultimo decennio, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
12	Con riferimento alla trattazione dei vari settori della struttura economica del comune, si ritiene opportuno completare l'illustrazione effettuata con la graficizzazione delle attività presenti e descritte nella Relazione, al capitolo A3, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE</b>			
13	La tav. QC B.04 riporta le fasce di tutela fluviale individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume PO (PAI) e dal PTCP 2007; si rammenta che il Comune di Gazzola ha scelto di non recepire i contenuti del Piano provinciale così come aggiornato con la variante denominata PTCP 2007, ma di adeguarsi solamente al PTCP 2000. Pertanto, si chiede di conformare gli elaborati a quelli del PTCP 2000 stesso, peraltro già contenuti nella restante cartografia di PSC predisposta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si è riscontrato l'adeguamento delle fasce di tutela del PTCP 2000 nella tavola PSC 3.3 correttamente ad eccezione della località PIZZILGHERRA SPONDA DI SINISTRA DEL F. TREBBIA, non è stata riportata una zonizzazione B3 ad elevato grado di antropizzazione e una ampia zonizzazione A2 verso sud fino al confine con il Comune di TRAVO; l'Intesa è subordinata alla correzione grafica delle fasce fluviali corrispondenti.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> L'adeguamento delle fasce di tutela del PTCP sono presenti nella tavola PSC 3.2, ad ogni buon conto le zonizzazioni delle fasce fluviali corrispondenti sono state riportate.
14	Carta delle emergenze geologiche – geositi, risulta necessario integrare la stessa con il geosito individuato nel censimento regionale con la denominazione "Croara"	<b>INTESA ACCORDATA</b> La riserva è stata accolta in termini adeguati.	
15	Con riferimento alla legenda della Tav. QC C9, appare opportuno: - sostituire la dicitura "Sistema vegetativo" con "Sistema vegetazionale" e sostituire la dicitura "Assetto vegetativo urbano vincolato" con una più chiara; - inserire una ulteriore categoria di elementi che raggruppi tutte le aree e tutti i beni tutelati e/o vincolati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
16	Nella relazione illustrativa si afferma che la cartografia relativa all'assetto vegetazionale è stata prodotta a partire dai dati contenuti negli elaborati del PTCP 2000 e nella carta Forestale dello Stato. Si chiede di raffrontare e, eventualmente, di modificare l'elaborato comunale tenendo conto della cartografia del QC del PTCP 2007, coerentemente a quanto riportato nella Carta forestale semplificata provinciale e stabilito nelle Norme metodologiche della Regione Emilia Romagna formalizzate con Determinazione dirigenziale n. 5396 del 12.06.2002.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Poiché la tav. QC B.10 viene richiamata dall'art 17 delle Nda del PSC ai fini dell'applicazione delle tutele dell'assetto vegetazionale, è necessario che nella tavola le aree boscate non vengano "coperte" da altre campiture (es. corsi d'acqua). Pertanto l'intesa è condizionata al miglioramento delle condizioni di visualizzazioni delle aree boschive su detta tavola. Inoltre da un confronto tra la tavola A2.5 del PTCP 2007 e la tav. QC B.10 si è registrata qualche differenza (ad. es. un'area boscata in prossimità di canneto di sopra) rispetto alle quali si chiede chiarimento.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> - Accolta.  - L'area individuata nella tavola A2.5 del PTCP 2007 in prossimità di Canneto Sopra è errata, in quanto tale area classificata al N.C.T. come "seminativo" è sempre stata utilizzata in passato come vivaio, ora quest'ultimo è stato dismesso.

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
17	La metodologia d'indagine relativa alla descrizione dell'assetto vegetazionale continua ad essere imprecisa facendo riferimento a rilievi sul campo dei quali non compare traccia. ....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
18	Con riferimento al paragrafo 1.3.1 occorre eliminare il riferimento al QC del PTCP 2007; infatti, è il PTCP e non il suo Quadro Conoscitivo a contenere lo Schema Direttore della Rete Ecologica provinciale, sulla base della quale il Comune dettaglia la Rete a livello locale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
19	Risulta mancante una tavola che rappresenti tutti gli elementi costitutivi del Sistema naturale e ambientale. Risulta necessario che il Comune provveda all'elaborazione di tale elaborato cartografico, in coerenza con quanto contenuto negli elaborati del QC del PTCP 2007. Si rammenta che le aree boscate tutelate ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 42/2004 non corrispondono alle zone boscate presenti sul territorio comunale. ....	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si fa presente che l'analisi degli elementi appartenenti al Sistema naturale e ambientale deve evidenziare tutti gli elementi che nel progetto di Piano saranno inclusi tra le Aree di valore naturale e ambientale e presentare coerenza tra le tavole di QC e le tavole di PSC. Pertanto, occorre subordinare l'Intesa all'integrazione degli elaborati del QC (Relazione illustrativa e tavola QC B.10) con tutti gli elementi di cui all'art. 60, commi 2 e 3 delle Norme del PTCP vigente, all'art. A-17 della LR 20/2000 ed in coerenza con quanto espresso nella riserva n. 34.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Nella tavola QC B 10 è stato rappresentato l'assetto vegetazionale e faunistico oltre ad una sintesi delle aree di valore naturale ed ambientale; più dettagliatamente tutti gli elementi di cui all'art. 60, commi 2 e 3 delle Norme del PTCP vigente, all'art. A-17 della LR 20/2000 sono già descritti nella Relazione (QC D) e rappresentati nella tavola dei vincoli e tutele (QC D 2.1).
20	Nella relazione del QC (pag. 23) continua a risultare carente l'analisi degli elementi di valore naturale e ambientale che vengono studiati per la successiva definizione delle aree di valore naturale e ambientale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
21	Risulta necessario completare l'illustrazione delle singole tematiche appartenenti al sistema della qualità ecologico-ambientale con i punti di forza e di debolezza, riportati nella Relazione del QC solamente per alcune delle componenti trattate. ....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
22	Relativamente agli aspetti dell'inquinamento atmosferico, si chiede di completare la trattazione inserendo tutti i dati conoscitivi presenti all'interno del QC del PPRTQA e, in particolare, il contributo dato da fonti quali le attività produttive, altre sorgenti mobili (mezzi agricoli), riscaldamento ed impianti civili, emissioni domestiche da solventi, emissioni da pratiche agricole, emissioni da allevamenti, emissioni di COV da foreste ed i valori delle emissioni totali provinciali.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>C - SISTEMA TERRITORIALE</b>			
23	Rispetto alla proposta di classificazione dei centri secondo diversi livelli, effettuata a partire dalla gerarchia dei centri del PTCP, sarebbe utile restituire graficamente lo specifico tematismo.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
24	<p>Con riferimento all'elaborato cartografico predisposto (Tav. QC C1) ed alla Relazione illustrativa del QC (paragrafi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4) si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento agli elementi di interesse storico-architettonico, vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: al n. 2 occorre eliminare il borgo di Rivalta, in quanto non vincolato; il n. 12 non è individuato sulla cartografia; i nn. 14, 15 e 16 non sono vincolati, quindi occorre distinguerli dai restanti beni della tabella, inoltre, per essi risulta errata la fonte: per il n. 14 occorre inserire la sigla "P" e per i nn. 15 e 16 la sigla "st";</li> <li>- con riferimento agli elementi di interesse testimoniale il n. 32 risulta già individuato sulla tavola ed identificato con il n. 17;</li> <li>- risulta opportuno migliorare la leggibilità della carta riposizionando i numeri identificativi degli elementi cartografati e inserendo un rimando agli elaborati che contengono le schede descrittive degli elementi storici individuati;</li> <li>- occorre individuare gli elementi "torri e antiche cortine murarie" di cui ai punti 29 e 30 del PTCP 2007 e il borgo di Rivalta di cui al punto 31 del Piano provinciale.</li> <li>- i tracciati della viabilità non corrispondono completamente a quelli individuati dal PTCP 2000 né dal PTCP 2007; si chiede, quindi, di riportare nella Tav. QC C1 tutti i tracciati censiti dal Piano provinciale vigente sulle tavole A1, ovvero di fornire i necessari approfondimenti che giustifichino lo stralcio di alcuni percorsi, in coerenza con quanto richiesto dall'art. 29 delle NTA del PTCP 2000.</li> </ul> <p>Si chiede, infine, di riportare sulla tav. QC C1 tutti gli elementi costitutivi del Sistema insediativo storico, come individuati dal PTCP 2000 (Tav. A1) e dal PTCP 2007 (Tav. QC C1.f nord) e, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane ed il relativo stato di consistenza dei tessuti edilizi,</li> <li>b. il perimetro delle Zone interessate dalle bonifiche storiche di pianura,</li> <li>c. il guado lungo il fiume Trebbia, posto in corrispondenza del limite amministrativo settentrionale con il comune di Gragnano Tr.,</li> <li>d. i tracciati della viabilità panoramica.</li> </ol>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale; tuttavia si condiziona l'intesa alle seguenti modifiche/integrazioni da apportare al Piano. Considerato che con legge n. 106 del 12 luglio 2011, e quindi dopo la controdeduzione comunale, è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni, risulta necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato sia nell'elaborato QC C "SISTEMA TERRITORIALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA" (p.25), che nella legenda della tavola QC C 1 "SISTEMA INSEDIATIVO STORICO", sostituendo le diciture utilizzate, con la seguente: <i>"Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale - art.12 D.Lgs.42/2004"</i>. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata sulla tavola QC C 1 e l'elenco presente nell'elaborato QC C a p.25, apportando le eventuali opportune modifiche ed integrando gli elaborati con specifiche descrizioni; in tale verifica si tenga conto di tutte le proprietà di enti pubblici e assimilati (Comune, Provincia, Enti ecclesiastici, fondazioni, etc.).</p> <p>Non si condivide l'inserimento sulla Tavola QC C2 ANALISI DEI TESSUTI del rimando alle schede descrittive degli elementi storici individuati, poiché non tutti i suddetti elementi si caratterizzano come "tessuti"; risulta pertanto necessario inserire tale rimando sulla Tavola QC C1 "SISTEMA INSEDIATIVO STORICO", dove risultano tra l'altro individuati gli elementi in oggetto. Inoltre si provveda a sostituire con una definizione più adeguata, il termine "Zone A", presente negli elaborati di QC (QC C "SISTEMA TERRITORIALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA" - p.24 e 25, QC All. 1 "SCHEDE DI ANALISI DELLE ZONE "A", QC C2 ANALISI DEI TESSUTI), in quanto lo stesso non è più utilizzato ai fini pianificatori nell'attuale normativa urbanistica regionale, e tenendo conto della nuova definizione individuata si modifichino le legende delle Tavole QC C1 e QC C2, al fine di uniformare i termini utilizzati, nel rispetto delle caratteristiche degli elementi storici (si evidenzia che il termine centro storico, in alcuni casi, ad esempio relativamente agli insediamenti isolati, viene utilizzato non correttamente).</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>Sono state eseguite tutte le modifiche proposte ad eccezione della richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schedatura degli elementi di interesse testimoniale in quanto quest'ultimi sono stati descritti nelle schede specifiche vedi All. 1 – All. 2 e pertanto si ritiene di poter demandare al R.U.E. gli ulteriori dettagliati approfondimenti;</li> <li>- modifica della perimetrazione dell'area b1 in quanto la Tavola QC C1 si riferisce al "SISTEMA INSEDIATIVO STORICO"; detta modifica è stata però apportata nella Tavola QC D 2.1 "VINCOLI E TUTELE".</li> </ul>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
		<p>Infine si verifichi la correttezza delle perimetrazioni relative ai beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda, individuate sulle Tavole QC C1 e QC C2 e nell'elaborato QC All. 1, sulla base degli specifici decreti di vincolo.</p> <p>Relativamente agli elementi di interesse testimoniale individuati sulla Tavola QC C1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO, la Relazione deve essere corredata da una schedatura idonea a descriverne le caratteristiche.</p> <p>Relativamente alla viabilità storica, si evidenzia che l'assetto proposto sulla tavola QC C1 che si differenzia da quello individuato sia dal PTCP 2000 che dal PTCP 2007, era già stato presentato, nell'ambito di un'osservazione, al PTCP 2007 adottato, da parte del Comune di Gazzola; tale osservazione è stata accolta parzialmente, in quanto non tutte le modifiche proposte risultavano giustificate da adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, come prevede il Piano provinciale. Si rimandava comunque la possibilità al Comune di riproporre un assetto diverso nell'ambito del percorso del PSC. Non essendo ancora presenti negli elaborati di Piano le idonee giustificazioni a supporto della scelta comunale, si provveda ad inserire sulla Tavola QC C1 la viabilità storica così come individuata dal PTCP 2007 o si integrino gli elaborati di QC con le opportune giustificazioni, motivazioni e documentazioni.</p> <p>Per quanto riguarda le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane ed il relativo stato di consistenza dei tessuti edilizi, si evidenzia che il Comune ha provveduto ad individuare sulla cartografia di QC, perimetrazioni che ripropongono le "Zone A" del PRG; il PTCP prevede invece che i Comuni approfondiscano nel QC l'analisi di dette zone, al fine di definire poi nelle tavole di PSC, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici, valutando lo stato di alterazione dei tessuti agglomerati; in particolare si evidenzia che relativamente ai tessuti agglomerati (per il territorio di Gazzola il PTCP definisce come tessuto agglomerato alterato il capoluogo), che risultano totalmente o parzialmente alterati, il PSC può escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.</p>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
		<p>Si verifichino e si integrino pertanto gli elaborati di QC relativi al sistema insediativo storico, sulla base delle suddette considerazioni, individuando sulla tavola QC C1, le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in Tessuto agglomerato e nucleo principale, e caratterizzandole con lo specifico stato di alterazione; si coordinino poi i contenuti della Tavola con quelli dell'allegato e della Relazione.</p> <p>Relativamente alle aree di interesse archeologico, risulta necessario rivedere il paragrafo 1.1.1 dell'elaborato QC C "SISTEMA TERRITORIALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA", sulla base dell'articolazione presente nella Tavola QC C1, descrivendo quindi non solo le "Zone di interesse archeologico" ma anche l'"Area di accertata e rilevante consistenza archeologica - b1" e le "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - b2", mettendo in evidenza che l'area b1 è in parte soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004. Si modifichino inoltre le voci di legenda con le seguenti definizioni corrette: "<i>Area di accertata e rilevante consistenza archeologica - b1 (fonte PTCP 2000)</i>", "<i>Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - b2 (fonte PTCP 2000)</i>", "<i>Area sottoposta alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 (art. 10 commi 1 e 3)</i>" (con questa definizione ci si riferisce a parte dell'area b1) e "<i>Zone di interesse archeologico (fonte PTCP 2007)</i>"; al fine di migliorare la lettura e comprensione del Piano, si inserisca alla voce di legenda "Zone di interesse archeologico (fonte PTCP 2007)", un rimando al paragrafo 1.1.1 dell'elaborato QC C che contiene le descrizioni di tali zone.</p> <p>Infine risulta necessario modificare la perimetrazione dell'area b1 in quanto risulta difforme da quella del PTCP 2000; il vincolo di cui al D.Lgs.42/2004 riguarda solo parzialmente l'area b1 individuata dal PTCP 2000.</p>	
25	<p>Considerato che l'art. A-6 bis della L.R. 20/2000 dispone che il PSC deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% stabilita dal comma 2 dell'art. citato o stabilendo le diverse esigenze abitative, e considerato quanto stabilito dall'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, occorre che il QC del PSC di Gazzola sia integrato con l'analisi relativa alla specifica tematica, al fine di giustificare l'eventuale deroga dalle disposizioni citate.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Le controdeduzioni comunali non forniscono un'esauriente illustrazione della tematica dell'edilizia residenziale sociale, sia in termini di analisi demografica (struttura della popolazione, eventuali fenomeni di disagio abitativo o emarginazione sociale, ...) che di definizione dello specifico fabbisogno, tali da giustificare l'applicazione della deroga stabilita dall'art. 78, comma 3 delle Norme del PTCP, si rinvia, pertanto alla proposta conclusiva relativa alla riserva n. 82.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p> <p>Come da proposta conclusiva relativa alla riserva n°82, in concomitanza con l'elaborazione di ciascun POC, il Comune approfondirà la tematica dell'edilizia residenziale sociale, al fine di provvedere al soddisfacimento dell'eventuale fabbisogno emerso nella fase di monitoraggio dell'attuazione delle scelte di Piano. Tale prescrizione è stata recepita all'interno delle Nda del PSC (vedi premessa SCHEDE D'AMBITO - All.1).</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
26	Il perimetro del cantiere di Edilstrade indicato nelle tavole di QC, non corrisponde alla delimitazione effettuata nel PAE, approvato con atto C.C n. 13 del 27.04.2007 (tav. OSSERVAZIONE Impianto di selezione e trattamento inerti sito in loc. Mulino Nuovo – Planimetria Generale stato di fatto).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nella tavola PSC 3.1 la fascia quadrilatera con rigatura viola che si protende verso il Trebbia sulla retinatura verde è definita nel PAE: "Settore annesso in passato al cantiere di lavorazione inerti già esistente, da sottoporre a riqualifica ambientale, mediante eliminazione degli attuali elementi di degrado, favorendo il ripristino della naturale copertura vegetale". L'Intesa è subordinata alle condizioni di introdurre tale disposizione nella normativa e di recepire i contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Tale disposizione è stata introdotta all'interno delle NdA del PSC. Per quanto riguarda il recepimento dei contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia, si rinvia alla considerazione motivata n°2.
27	La Relazione illustrativa del QC propone un'analisi qualitativa dei servizi presenti sul territorio comunale, senza effettuare un bilancio quantitativo in funzione degli abitanti residenti e di quelli gravitanti sul territorio comunale, di questi ultimi si propone un conteggio arbitrario. Risulta necessario, pertanto, approfondire la tematica, in coerenza con quanto disposto dagli artt. A-22, A-23 e A-24 della L.R. 20/2000.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
28	La Relazione illustrativa evidenzia le specifiche criticità esistenti per le reti fognaria e depurativa ed acquedottistica di Gazzola. Tali criticità si riflettono inevitabilmente sulle nuove previsioni insediative proposte, che non risultano dotate di adeguate reti di smaltimento dei reflui e di approvvigionamento idrico, oltre alle restanti reti tecnologiche necessarie per l'urbanizzazione degli insediamenti. Occorre che il PSC (nell'articolazione dei suoi elaborati: QC, PSC e ValSAT) dia risposta a tale problematica, al fine di evitare l'insorgere e l'acuirsi di situazioni di criticità già presenti ed evidenziate sul territorio.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ritiene che, nella costruzione degli elaborati di PSC, il Comune di Gazzola non abbia tenuto conto delle criticità presenti sul territorio comunale, peraltro evidenziate anche nello specifico parere dell'Autorità d'Ambito, in particolare relativamente alle previsioni di ambiti per nuovi insediamenti ubicati a Tuna, Canneto, Rivalta, Momeliano, Boffalora, Bosco di Sopra e di ambito specializzato per attività produttive di Cascina Raviola; pertanto, si rinvia al Parere Motivato formulato a conclusione della procedura di valutazione ambientale del PSC ed alle specifiche proposte conclusive formulate in merito alle riserve provinciali, in particolare le n. 66, 81, 84, 85, 89, 120, 137, 138 e 139.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Come formulato nel Parere Motivato a conclusione della procedura di valutazione ambientale del PSC, gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC ed in particolare, la ValSAT di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non emerse in questa sede. Per quanto riguarda le specifiche proposte conclusive formulate in merito alle riserve provinciali, in particolare le n. 66, 81, 84, 85, 89, 120, 137, 138 e 139 si rimanda alla puntuale motivazione delle stesse.
29	Dall'esame della Tav. QC C3 appaiono delle difformità tra gli elementi cartografati (metanodotto) e quelli contenuti nella Tav. C1.h del QC del PTCP 2007; occorre che il Comune verifichi e modifichi l'elaborato predisposto.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto del contributo conoscitivo fornito nell'ambito della redazione del QC del PSC e si formula l'Intesa.	
30	Relativamente al sistema della mobilità, è necessario coordinare i contenuti presenti all'interno della cartografia (Tav. QC C6) e quelli descritti nella Relazione illustrativa, riportando nello specifico elaborato cartografico comunale anche l'illustrazione degli elementi presenti nel testo.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
31	Con riferimento alla Tav. QC C6 si rileva l'opportunità di cartografare i tracciati della viabilità panoramica sulla tavola del Sistema storico insediativo, in coerenza con l'articolazione dei contenuti definita sulle tavole A1 del PTCP 2000 e PTCP 2007.	<b>INTESA ACCORDATA</b> La specifica controdeduzione sembra non recepire la riserva provinciale; tuttavia, l'elaborato cartografico QC C.6 è stato modificato coerentemente con quanto richiesto da quest'ultima, pertanto, si formula l'Intesa.	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>32</b>	Inoltre, occorre eliminare dalla legenda della Tav. QC C6 il simbolo della viabilità di progetto, in quanto il Quadro Conoscitivo del PSC descrive l'assetto esistente delle infrastrutture per la mobilità, mentre nelle tavole di progetto del Piano comunale saranno riportate le previsioni interessanti il territorio comunale di Gazzola.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>33</b>	Appare opportuno graficizzare sulla Tav. QC C6 i limiti di centro abitato, individuati ai sensi del Codice della Strada, il D.Lgs. 285/1992.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>34</b>	Come già richiesto nell'ambito delle valutazioni sul Documento Preliminare del PSC, risulta necessario integrare gli elaborati del QC, con l'illustrazione dell'assetto del territorio rurale secondo quanto indicato nell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001. In particolare, occorre definire le parti di territorio omogenee per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uso e caratteristiche morfologiche,.....;</li> <li>• condizioni di marginalità produttiva agricola dei territori dissestati o improduttivi, anche a causa della pressione insediativa (componente periurbana);</li> <li>• presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali;</li> <li>• caratteristiche delle aziende agricole e loro particolare vocazione e specializzazione nell'attività di produzione di beni agro-alimentari</li> </ul> Tale analisi deve essere effettuata utilizzando la metodologia ed i contenuti presenti nel QC del PTCP 2007, secondo quanto disposto da ed in coerenza con quanto disposto dall'Art. 56 delle Norme del Piano provinciale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> All'interno del QC del PSC è presente un'illustrazione delle componenti del territorio rurale che non è scaturita dall'analisi dei contenuti e dall'utilizzo della metodologia utilizzata nel QC del PTCP 2007. Il Comune ha dichiarato che non intende adeguarsi al PTCP vigente (avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 117 delle sue Norme); tuttavia, in attesa di tale adeguamento, il Comune è tenuto ad effettuare una definizione delle componenti e degli ambiti del territorio rurale nel rispetto delle Norme del Piano provinciale. Occorre, pertanto, rivedere gli elaborati di PSC e la definizione delle componenti del territorio rurale, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 56, comma 7 delle Norme del PTCP vigente.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> Il Comune a seguito di revisione dell'analisi condotta (analisi effettuata utilizzando la metodologia ed i contenuti presenti nel QC del PTCP 2007) nel confronto con i dati disponibili, <u>riconferma nel suo complesso la suddivisione e la caratterizzazione del territorio</u> (raggruppata per parti omogenee del territorio) così come già esposta nella relazione QC C al capitolo C3 - IL SISTEMA TERRITORIALE NON INSEDIATIVO (territorio rurale). L'argomento è trattato anche nel QC B.2 - ASPETTI NATURALISTICI ED AMBIENTALI relativamente sia all'uso ed alle caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli, che alla presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali (componente paesaggistica).
<b>35</b>	Nell'ambito dell'elaborato cartografico predisposto (Tav. QC C7), si invita il Comune a chiarire quale sia il significato di "centro abitato di carattere rurale" e "centro abitato di carattere urbano", anche ai fini della disciplina proposta nelle NdA del PSC.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La riserva evidenziava la necessità di chiarire con un testo il significato delle diciture "centro abitato di carattere rurale" e "centro abitato di carattere urbano". Pertanto, si invita il Comune a modificare gli elaborati, ove necessario, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 56, comma 2 delle Norme del PTCP.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE</b>			
36	Con riferimento al Sistema della pianificazione, risulta necessario integrare la Relazione illustrativa del QC con la descrizione dell'insieme dei vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione o da provvedimenti legislativi ed amministrativi.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, occorre che la Relazione illustrativa del Sistema della Pianificazione sia integrata con la descrizione dei vincoli derivanti da provvedimenti legislativi ed amministrativi, così come cartografati sulla tavola QC D2.1 e ove non già effettuato.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
37	In considerazione degli elementi contenuti nell'elaborato cartografico predisposto dal Comune, risulta necessario modificare l'attuale denominazione della Tav. QC D2.1,.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
38	Il tracciato del gasdotto individuato sulla Tav. D2.1 risulta difforme rispetto al tracciato individuato sull'elaborato C1.h del QC del PTCP 2007; si invita, pertanto il Comune ad aggiornare l'elaborato predisposto con il tracciato individuato dal Piano provinciale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto del contributo conoscitivo fornito; tuttavia, nell'ambito del Sistema della Pianificazione del QC del PSC, il Comune deve riportare i contenuti del PTCP vigente, facendo presente che la verifica effettuata ha consentito di rilevare l'errore esistente negli elaborati provinciali e di verificare l'esatto tracciato del gasdotto, che sarà riportato nell'elaborato cartografico PSC 3.2.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
39	Con riferimento alla Tav. QC D2.1, si evidenzia che la graficizzazione delle aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti è contenuta nella Tavola vR2.1 del PTCP 2000, ...	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
40	E' necessario riportare sulla Tav. QC D2.1 il perimetro corretto del Parco del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In considerazione del fatto che il Parco costituisce attuazione della previsione di Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e di quella relativa alla riserva di Tuna, contenuti nel PTCP, si condiziona l'Intesa alla sostituzione del perimetro dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e della riserva citata previsti dal PTCP 2000 con quello del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> La sostituzione del perimetro dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e della riserva di Tuna con quello del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009 è stata recepita nello spot presente nella tavola.
41	Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico, tra i beni culturali individuati è riportato il castello di Rivalta, che risulta vincolato, mentre il borgo non è oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; inoltre, occorre evidenziare che i beni identificati con i numeri 12), 13), 14) e 15) non sono vincolati, ma sono l'esito dell'aggiornamento ed approfondimento effettuato dal Comune in sede di adeguamento del PRG al Piano provinciale. Tra i siti archeologici oggetto di tutela occorre rettificare l'individuazione del sito riportato al punto 3), in quanto inesatto: si tratta infatti di un'area posta in località Campo Consorzio Agrario Provinciale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate, la riserva è sciolta; tuttavia per una più chiara e corretta lettura del Piano, risulta necessario: • correggere l'errore materiale, già rilevato in sede di riserva, presente nella descrizione della località del sito archeologico riportato al punto 3, p.68 dell'elaborato QC D SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ossia inserendo dopo località, "Campo Consorzio Agrario Provinciale".	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
42	<p>Con riferimento agli elenchi proposti nel paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, si segnala che i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non comprendono il borgo di Rivalta, la chiesa di Momeliano, "gli elementi funzionali del sistema irriguo Val Trebbia a Dividendo e Caminata" ed il cimitero di Gazzola, che non sono vincolati; pertanto, occorre stralciarli.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta.</p> <p>Tuttavia considerato che con legge n. 106 del 12 luglio 2011, e quindi dopo la controdeduzione comunale, è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni, risulta necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato sia nell'elaborato QC D "SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA" (p.14) che nella legenda della tavola QC D 2.1 "VINCOLI E TUTELE"), sostituendo le diciture utilizzate, con la seguente: <i>"Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale - art.12 D.Lgs.42/2004"</i>. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata sulla tavola QC D 2.1 e l'elenco presente nell'elaborato QC D a p.14, apportando le eventuali opportune modifiche, integrando gli elaborati con specifiche descrizioni ed inserendo nell'elenco la numerazione presente sulla tavola; in tale verifica si tenga conto di tutte le proprietà di enti pubblici e assimilati (Comune, Provincia, Enti ecclesiastici, fondazioni, etc.).</p> <p>Infine risulta opportuno, al fine di una corretta integrazione e aggiornamento dei dati conoscitivi e della completezza e correttezza del QC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituire la dicitura "Beni culturali (art.10)" presente nella Legenda della Tavola QC D 2.1 e nel paragrafo 1.2 a p.13 dell'elaborato QC D, con la seguente: <i>"Beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte Seconda del D.Lgs.42/2004 - art.10 D.Lgs.42/2004"</i>;</li> <li>• sostituire la dicitura <i>"Ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico"</i>, presente nella Legenda della Tavola QC D 2.1, con la seguente: <i>"Beni culturali di proprietà privata sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda per effetto della dichiarazione dell'interesse culturale - art.13 D.Lgs.42/2004"</i>;</li> <li>• inserire relativamente ai beni culturali, sia nell'elenco contenuto nell'elaborato QC D che sulla tavola QC D 2.1, un codice comunale, quello di riferimento provinciale (Vd.All. D.3.2 (R) al QC del PTCP), e il n. della tutela in riferimento agli archivi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;</li> <li>• allegare all'elaborato QC D, copia di tutti i decreti di vincolo relativi ai beni culturali presenti;</li> <li>• modificare la tavola QC D 2.1 spostando la voce di legenda "Beni di interesse testimoniale" nella sezione dedicata al PTCP 2000; i beni di interesse testimoniale non sono infatti soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.</li> </ul>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si precisa che il codice comunale (n.) inserito, corrisponde a quello di riferimento provinciale; il n. della tutela in riferimento agli archivi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la si evince nella copia di tutti i decreti di vincolo relativi ai beni culturali presenti allegati allo stesso elaborato QC D.</li> </ul>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
43	<p>Gli elementi tutelati ai sensi dell'art. 10, commi 1, 3 e 4 e dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non corrispondono del tutto a quelli individuati dalla Tav. D3.a del QC del PTCP 2007; inoltre, la grafia utilizzata nell'ambito dell'elaborato comunale risulta di difficile lettura. Si chiede, pertanto, al Comune di rivedere la Tav. QC D2.2 inserendo tutti gli elementi individuati dal Piano provinciale e migliorandone la restituzione.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nonostante la revisione della Tavola QC D 2.1, effettuata in sede di controdeduzione comunale, la stessa risulta ancora differente dalla Tavola D3.a del QC del PTCP 2007. Risulta pertanto necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare la voce di legenda "Zone di interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m), articolata in sottovoci, dalla Sezione dedicata al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; ciò poiché tali aree non sono soggette a vincolo paesaggistico. Le voci relative alle "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica - b1" e alle "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - b2", possono essere spostate nella sezione dedicata al PTCP 2000, correggendo, come già evidenziato in merito alla controdeduzione alla riserva n.24, la perimetrazione dell'area b1; si dovrà invece inserire nella Sezione dedicata al Codice, sottosezione "Beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte Seconda del D.Lgs.42/2004 - art.10 D.Lgs.42/2004", una specifica voce relativa all'area archeologica soggetta alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, che è parte dell'area b1; in base a tali considerazioni si modifichi anche l'elaborato QC D;</li> <li>• per una migliore e più chiara lettura della tavola QC D 2.1 inserire nella legenda, nella sezione dedicata al Codice, una sottosezione che comprenda i beni paesaggistici individuati. Si suggerisce il seguente titolo: "<i>Beni Paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 - Parte Terza</i>". Inoltre nelle specifiche voci di legenda si riportino le definizioni complete (vd. Tav. D3.a del PTCP 2007) con gli specifici riferimenti normativi (articolo, comma e lettera);</li> <li>• inserire nella legenda della tavola QC D 2.1, nella sottosezione relativa ai beni paesaggistici, una specifica voce dedicata al Parco Fluviale Regionale del Trebbia, al fine di individuare per lo stesso le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera f del D.Lgs.42/2004; tali aree possono poi essere rappresentate sull'estratto contenuto nel box dedicato al Parco, riportato sotto il cartiglio della Tavola. Nella voce di legenda dovrà essere inserito un richiamo al suddetto estratto. In base a tali considerazioni si integri anche l'elaborato QC D, al paragrafo 1.2, che non tratta di tale vincolo.</li> </ul> <p>Si rimanda infine alla proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n. 42.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
44	Nella Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, relativamente al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, occorre fare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e s.m..	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.	
45	Con riferimento agli elenchi proposti nel paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, si segnala che in coda ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., occorre esplicitare tutte le aree non soggette al vincolo e comprese nei casi di cui al comma 2 del suddetto articolo.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta. Tuttavia considerato che si sono rilevate difformità tra quanto evidenziato nel paragrafo 1.2 a p.14 dell'elaborato QC D, che ricomprende fra le aree non soggette a vincolo paesaggistico solo le zone B, quanto rappresentato sulla Tavola QC D 2.1 che ricomprende fra le aree non soggette a vincolo paesaggistico, oltre alle zone B anche le zone A, e quanto effettivamente definito nell'uso del suolo da PRG vigente (Tavola QC D 1.1), risulta necessario provvedere ad eliminare tali incongruenze.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
46	L'individuazione dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int. effettuata sulle Tavole QC Tav. QC D2.2 contiene alcune difformità rispetto all'elaborato cartografico D.3a nord del PTCP 2007: <ul style="list-style-type: none"><li>- il corso d'acqua Rio Gandore (n.289 del elenco delle acque pubbliche riportato all'interno del D.R. 1775/1933) non è stato individuato correttamente;</li><li>- occorre aggiornare il perimetro e la specifica voce di legenda relative al Parco Regionale Fluviale dello Stirone, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009;</li><li>- occorre chiarire se ai fini della graficizzazione dei territori coperti da foreste e da boschi, tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è stata utilizzata la definizione di cui al D.Lgs. n. 227/2001.</li></ul> Risulta, pertanto, necessario modificare la Tav. QC D2.2 in riferimento al Quadro Conoscitivo PTCP 2007 (Tav. D3.a nord, All. D3.1 (T), All. D3.2 (R) e All. D3.3 (R).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Per quanto riguarda la riserva relativa al Parco Regionale Fluviale del Trebbia, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 43. I territori coperti da foreste e da boschi, ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs.42/2004, devono essere individuati sulla Tavola QC D 2.1, recependo i contenuti della Tavola D3.a nord del PTCP 2007 vigente; si evidenzia comunque che l'individuazione delle foreste e dei boschi effettuata nel PTCP (Tav.D3.a nord), nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
47	Occorre riportare nella trattazione del capitolo D1 la trattazione di tutti gli strumenti di livello comunale; pertanto, si chiede di riportare il paragrafo 4 all'interno del capitolo D1 citato.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
48	Con riferimento all'analisi del PTR, si evidenzia che la Regione Emilia Romagna ha aggiornato il proprio Piano adottato con atto G.R. n. 1774 del 09.11.2009 ed approvato con atto G.R. n. 276 del 03.02.2010	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
49	Relativamente all'illustrazione degli obiettivi e delle previsioni del PRIT, si evidenzia che la Giunta regionale ha approvato il Documento Preliminare del Piano del PRIT stesso con atto n. 1877 del 23.11.2009; pertanto, occorre aggiornare il paragrafo 1.4 inserendo i contenuti del DP predisposto dalla Regione Emilia Romagna.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
50	Per quanto riguarda il paragrafo 2.3, si evidenzia che il Piano Faunistico Venatorio esaminato nell'elaborato comunale (anno 2000) della Provincia di Piacenza è stato aggiornato ed approvato con atto C.P. n. 29 del 31.03.2008.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
51	Per quanto concerne il paragrafo 2.4, la trattazione proposta sembra riferirsi ad un Piano provinciale ancora da elaborare, mentre il PLERT di Piacenza è stato adottato con atto C.P. n. 22 del 10.03.2008 ed approvato con atto C.P. n. 72 del 21.07.2008. Si chiede, pertanto, di meglio esplicitare in modo sintetico i contenuti e gli obiettivi del Piano provinciale citato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'individuazione, all'interno degli elaborati di PSC, delle aree idonee di cui all'art. 30 delle Norme del PLERT provinciale.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> Si prende atto delle proposte Provinciali, ma si precisa che l'Amministrazione non intende individuare, all'interno degli elaborati di PSC, aree idonee di cui all'art. 30 delle Norme del PLERT provinciale, <u>in quanto lo stesso PLERT sul territorio comunale di Gazzola, non ne prevede.</u>
52	Con riferimento alla sintesi proposta relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza, si evidenzia come già esplicitato per il DP del PSC di Gazzola, che nel sistema della pianificazione incluso nel QC comunale devono essere riportati i contenuti e gli obiettivi sia del PTCP vigente che del PTCP 2007 adottato, in quanto entrambi costituiscono elemento conoscitivo utile e di cui tenere conto nella stesura del Piano comunale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
53	Con riferimento all'illustrazione sintetica del PTCP 2000, si evidenzia che alle pagg. 55 e 56 della Relazione illustrativa di QC si fa riferimento all'adeguamento del PRG comunale al Piano provinciale, citando lo stralcio di due aree di valenza ambientale locale avvenuto sulla base di uno studio specifico. Si chiede che l'approfondimento citato venga riportato all'interno degli elaborati del PSC, al fine di supportare lo stralcio delle aree medesime. In caso contrario, si chiede al Comune di uniformare i perimetri delle zone di valenza ambientale locale, riportati all'interno dei propri elaborati, a quelli definiti sulle Tavv. A1 del Piano provinciale.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si fa presente che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento comunale al PTCP 2000, deve disciplinare in modo specifico le zone di valenza ambientale locale; pertanto, si rinvia a quanto evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva riferita alla riserva n. 105.	
54	Relativamente ai riferimenti agli Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP 2000, si fa presente che essi sono identificati con la lettera N seguita da un numero progressivo, non solamente dal numero come riportato nella relazione del Comune; pertanto, occorre modificare i riferimenti agli allegati citati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
55	Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico e della trattazione dei vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche nell'ambito della trattazione dei contenuti del PTCP 2000 si evidenzia che tra i beni culturali vincolati è riportato il castello di Rivalta insieme alla rocca, mentre il borgo non è oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; .....	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Per quanto riguarda la riserva relativa al sito archeologico, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 41.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
56	Si chiede di modificare la denominazione del paragrafo 3 della Relazione illustrativa del Sistema della pianificazione, in quanto non contiene solamente la descrizione di "Altri strumenti sovraordinati". Con riferimento agli elenchi proposti, si segnala che:  - i beni culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. non comprendono il borgo di Rivalta, la chiesa di Momeliano, "gli elementi funzionali del sistema irriguo Val Trebbia a Dividendo e Caminata" ed il cimitero di Gazzola, che non sono vincolati; pertanto, occorre stralciarli;  - in coda ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m., occorre esplicitare tutte le aree non soggette al vincolo e comprese nei casi di cui al comma 2 del suddetto articolo.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In merito alla modifica della denominazione dell'ex paragrafo 3 (ora paragrafo 1), effettuata in sede di controdeduzione, si rileva che non risulta idonea a rappresentare i temi trattati; risulta pertanto necessario rivedere tale denominazione, coordinandola con quella del capitolo, sulla base del contenuto dei testi, facendo riferimento non solo alla pianificazione sovraordinata ma anche a disposizioni normative di tipo statale o regionale. Per quanto riguarda le riserve relative ai beni culturali e alle aree non soggette a vincolo paesaggistico, si rimanda rispettivamente alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alle riserve n. 24 e 42, e a quella relativa alla riserva n.45.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
57	Nel paragrafo 3.2, tra le aree naturali protette occorre inserire anche il Parco Fluviale Regionale del Trebbia, istituito con L.R. n. 19 del 04.11.2009.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
58	Da quanto emerge dalla stesura del paragrafo 4, il Piano di Zonizzazione Acustica comunale non è completo; in particolare, esso risulta in fase di aggiornamento. Pertanto, è necessario che i nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC, POC e RUE) che sostituiranno il PRG siano completati con i contenuti concernenti gli aspetti acustici, secondo quanto disposto dalla normativa di settore vigente.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
59	Con riferimento ai contenuti della Tav. QC D2.2, è da rilevare quanto segue:  - il perimetro della "b1: area di accertata e rilevante consistenza archeologica" non coincide con quella cartografata sulla Tav. A1.6 del PTCP 2000;  - occorre utilizzare le stesse voci di legenda contenute nelle tavole A1 del PTCP 2000;  - manca la graficizzazione del guado posto lungo il fiume Trebbia, in corrispondenza del limite amministrativo con il comune di Gragnano Tr.;  risultano mancanti alcune sorgenti individuate dall'elaborato provinciale, il quale non distingue tra sorgenti naturali e sorgenti idropotabili.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, in considerazione del fatto che il PTCP 2007 risulta vigente ormai dal 29.09.2010 e che il Sistema della Pianificazione provvede all'illustrazione sintetica dei contenuti degli strumenti vigenti si rileva che, poiché la tavola D2.2 deve sintetizzare i contenuti del PTCP vigente, la legenda dovrà essere analoga a quella degli elaborati provinciali; pertanto, occorre provvedere alla modifica della legenda proposta coerentemente con quanto riportato sulle tavole D3.a del QC del PTCP. Per quanto riguarda il perimetro dell'area b1, si rimanda alla proposta conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva n. 24.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> E' vero che il PTCP 2007 risulta vigente dal 29.09.2010, ma considerato che la riserva provinciale in oggetto (atto G.P. n.366 del 23.07.2010) chiedeva di utilizzare le stesse voci di legenda contenute nelle tavole A1 del PTCP 2000 e che il Comune ha provveduto ad accogliere tale richiesta, si ritiene di aver già ottemperato a quanto prescritto in sede di riserva.  - Accolta

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>60</b>	<p>Non risultano individuati sulla cartografia del Piano comunale alcuni elementi progettuali del PTCP 2000 contenuti nella Tav. T2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli ambiti individuati ai fini della definizione degli indirizzi per la trasformazione permanente del territorio (anche se riportati in legenda);</li><li>- le visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare;</li><li>- le aree o tessuti non storici da recuperare e riqualificare (zone di valenza ambientale locale da articolare, recupero ambientale con finalità ricreative/sportive -ex militari o demaniali-).</li></ul> <p>Inoltre, non risultano graficizzati i seguenti elementi progettuali presenti nell'ambito della Tav. T3.1 del PTCP 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la gerarchia dei centri, che individua il capoluogo di Gazzola quale centro di base, nell'ambito dell'armatura urbana di progetto del Piano provinciale;</li><li>- la rete viabilistica secondaria, come individuata sull'elaborato del Piano provinciale con gli interventi da realizzare;</li><li>- gli elementi del sistema territoriale a matrice insediativa;</li><li>- gli elementi del sistema territoriale a matrice agricola o rurale;</li></ul> <p>gli elementi del sistema territoriale complesso a matrice turistico-ambientale.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In considerazione del fatto che il PTCP 2007 risulta vigente ormai dal 29.09.2010 e che il Sistema della Pianificazione provvede all'illustrazione sintetica dei contenuti e degli obiettivi degli strumenti vigenti, occorre modificare gli elaborati D2.2, D2.2.1 e D2.3 inserendo i contenuti del PTCP vigente.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>E' vero che il PTCP 2007 risulta vigente dal 29.09.2010, ma considerato che la riserva provinciale in oggetto (atto G.P. n.366 del 23.07.2010) si riferiva all'introduzione di elementi progettuali del PTCP 2000 e che il Comune ha provveduto ad accogliere tale richiesta, si ritiene di aver ottemperato a quanto prescritto in sede di riserva.</p>
<b>61</b>	<p>Al fine di migliorare la lettura del Piano e la conoscenza del contesto territoriale esaminato, appare utile suggerire la costruzione di un elaborato cartografico che contenga la sintesi degli strumenti urbanistici vigenti sia di Gazzola che dei Comuni contigui, al fine di evidenziare eventuali elementi di criticità o situazioni conflittuali rispetto agli ambiti definiti dal PSC. Per semplicità e coerenza con quanto effettuato da altri Comuni, si suggerisce di utilizzare la legenda predisposta dalla RER ai fini della costruzione della Base Urbanistica Sovracomunale (BUS) costruita dalla Provincia.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>			
62	Risulta necessario integrare gli elaborati di Piano modificando il calcolo proposto del dimensionamento del PSC per le funzioni residenziale e produttiva. Il comma 3 dell'art. A-4 della LR 20/2000 dispone che il PSC "stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP". ..... Inoltre, il calcolo deve essere sviluppato in coerenza con quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 delle NTA del PTCP 2000 e 64, 66, 73 e 74 delle Norme del PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche effettuate agli elaborati a seguito di tali controdeduzioni; tuttavia, si ritiene che il dimensionamento del PSC non risulti del tutto coerente con le disposizioni dettate dalle Norme del PTCP vigente. Pertanto, si condiziona l'Intesa all'effettuazione di tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti nell'ambito del documento istruttorio.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> A seguito di ulteriori verifiche ed approfondimenti, il dimensionamento del PSC risulta coerente con le disposizioni di cui agli artt. delle Norme del PTCP vigente.
63	L'art. 28, comma 2, lett. e) della LR 20/2000 stabilisce che il PSC "classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale".	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
64	L'individuazione degli ambiti di cui all'Allegato sulla pianificazione della LR 20/2000 devono risultare coerenti con la definizione che ne dà la medesima legge regionale; si provveda, dunque, alla modifica degli elaborati predisposti e, se del caso, anche dei perimetri degli ambiti già individuati. In particolare, si suggerisce di articolare la legenda degli elaborati cartografici PSC 3.1, PSC 3.2 e PSC 3.3, la Relazione illustrativa di Piano e le NdA (Titolo III) a partire dall'articolazione contenuta nel citato Allegato "Contenuti della pianificazione" della L.R. 20/2000 proponendo, se necessario, una ulteriore suddivisione di tali ambiti.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ritiene di condizionare l'Intesa all'effettuazione delle modifiche richieste in riferimento agli specifici ambiti individuati dal PSC e presenti nella presente istruttoria.  Inoltre, occorre coordinare la denominazione degli ambiti riportata all'interno degli elaborati cartografici e quella utilizzata negli elaborati testuali e, in particolare, delle Norme di Attuazione del PSC.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> L'individuazione degli ambiti risulta nelle forme e nei contenuti corrispondente a quanto prescritto dalle normative di riferimento.  Accolta.
65	Risulta necessario modificare la denominazione dell'ambito riferito alla ex Polveriera di Rio Gandore, utilizzando quella contenuta nella Tav. T3.1 del PTCP 2000: "Ambiti di recupero e promozione ambientale di aree dismesse".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> - Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa alla modifica della denominazione dell'ambito riferito alla ex Polveriera di Rio Gandore, utilizzando quella contenuta nella Tav. T3.1 del PTCP 2000: "Ambiti di recupero e promozione ambientale di aree dismesse". - L'art. 48, che disciplina gli interventi in tale porzione di territorio pare configurare la stessa come ambito per nuovi insediamenti (v. commi 1 e 2); considerato che il Comune in più punti delle controdeduzioni, afferma di non voler individuare l'area della ex Polveriera di Rio Gandore quale nuovo ambito e considerato che la Polveriera risulta compresa tra le aree di valore naturale e ambientale e appartenente al territorio rurale individuati dal PSC, risulta necessario modificare l'art. 48 citato, al fine di renderlo coerente con la disciplina del territorio rurale contenuta sia nella LR 20/2000 che nel PTCP vigente e, in particolare, con quella delle aree di valore naturale e ambientale stesse. - Si rammenta, infine, che la zona della ex Polveriera è riconosciuta dal PTCP vigente come Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale; pertanto, la relativa disciplina comunale non dovrà contrastare con i contenuti dell'art. 15 delle Norme del Piano provinciale.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> - La denominazione dell'ambito riferito alla ex Polveriera di Rio Gandore, altro non è che la denominazione di un vincolo di carattere comunale, presente nel P.R.G. vigente che si intende confermare. - L'art. 48, che disciplina gli interventi in tale porzione di territorio non configura la stessa come ambito per nuovi insediamenti (v. commi 1 e 2), ad ogni buon conto è stato modificato al fine di renderlo più coerente. - La disciplina comunale non contrasta con i contenuti dell'art.15 delle NTA del Piano provinciale.

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
66	Si suggerisce di integrare le Norme di Attuazione del PSC con una schedatura degli ambiti di trasformazione previsti, che contenga la caratterizzazione e la disciplina degli stessi, secondo quanto previsto dall'Allegato sulla pianificazione della L.R. 20/2000, dalle NTA del PTCP 2000, dalle Norme del PTCP 2007, dalle disposizioni della normativa di settore vigente e dalle risultanze della ValSAT.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si prescrive la modifica della Schedatura degli ambiti secondo quanto richiesto nell'ambito delle specifiche proposte conclusive definite per i diversi ambiti individuati.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
67	Poiché nella Relazione di Piano la sintesi del QC viene svolta riportando le potenzialità e le criticità individuate per ciascun sistema, si fa presente che per quanto riguarda l'assetto vegetazionale, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
68	In Relazione si riportano le principali prescrizioni in campo ambientale riferite a tutti gli ambiti per i nuovi insediamenti, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
69	In Relazione si afferma che "il piano persegue l'attuazione del Parco del Trebbia attraverso vincoli e indirizzi gestionali" (pag. 78), ma poiché il Parco Regionale Fluviale del Trebbia è stato istituito (LR n.19/2009) è più opportuno richiamare i disposti di legge che regolano i rapporti tra la pianificazione comunale e la pianificazione del parco. ....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
70	In Relazione manca una chiara definizione degli ambiti di valore naturale e ambientale individuati nella tavola di Piano, in quanto i riferimenti contenuti nella Relazione sono alle categorie riportate nell'art A-17 della LR 20/2000, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
71	In considerazione della recente istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (LR n. 19 del 04.11.2009), si rende necessario Integrare gli elaborati (tav. PSC 3.1, PSC 3.3, paragrafo 3.7 della Relazione illustrativa e art. 37 delle NdA) con i riferimenti aggiornati sia normativi sia cartografici relativi al Parco (negli ambiti di valore naturale e ambientale il parco va considerato anche con l'area contigua).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto nella tav. PSC 3.3, come da parere di conformità del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, la porzione di cantiere Edilstrade frantumati che ricade in Parco deve risultare esclusivamente area di valore naturale e ambientale.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> L'area indicata nella Tav. PSC 3.3 è un ambito specializzato per attività produttive già esistente: è stata introdotta nella norma la disposizione che lo stesso è <i>da sottoporre a riqualificazione ambientale, mediante l'eliminazione degli attuali elementi di degrado, favorendo il ripristino della naturale copertura vegetale</i> , pertanto conforme alle norme del Parco stesso, inoltre questa identificazione è stata meglio rappresentata sulla Tavola.
72	Al comma 3 dell'art. 37 occorre completare la frase "Regola le destinazioni d'uso, stabilendo..." inserendo il soggetto, in quanto dalla lettura rimane l'incertezza se si tratta di POC o di RUE, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
73	Si segnala che gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione delle Aree di valore naturale e ambientale non sono del tutto coerenti con le caratteristiche delle aree individuate in cartografia.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
74	Con riferimento allo Schema Direttore di rete ecologica (Tav. A6 del PTCP 2007) e in attesa che il Consiglio Provinciale approvi le linee guida per la rete ecologica (art 67 Norme PTCP 2007), .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
75	<p>Occorre che la norma di PSC in merito ai nodi ecologici e ai corridoi ecologici fluviali, che devono essere individuati nella rete ecologica a scale comunale, faccia riferimento all'art. 67, comma 4 delle Norme del PTCP 2007 ove tali elementi vengono descritti e disciplinati.</p> <p>Inoltre nel richiamare la rete ecologica provinciale non sono stati considerati tutti gli elementi dello schema direttore provinciale di cui all'art.57 e alla Tav. A6 del PTCP 2007. Si precisa, infatti, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manca l'individuazione del varco insediativo a rischio collocato a sud dell'abitato di Tuna;</li> <li>- il SIC/ZPS è classificato sia come nodo sia come corridoio fluviale, mentre il bosco di Croara è solo un nodo dello schema direttore di Rete ecologica provinciale;</li> <li>- manca un richiamo alle direttrici da istituire in ambito pianiziale e agli ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura, che però si possono considerare tradotti da elementi individuati a livello di rete ecologica comunale.</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>in quanto il varco non può essere identificato come un semplice punto poiché, ai sensi dell'art. 67 comma 4 let. (i, si tratta di una porzione di territorio dove non prevedere nuovi insediamenti. Per quanto Il Consiglio Provinciale non abbia ancora approvato le linee guida per la definizione della rete ecologica locale, le quali stabiliranno le modalità di delimitazione dei varchi insediativi a rischio individuati nello schema direttore di rete ecologica provinciale (tav. A6 del PPTCP 2007 ), è evidente che nei varchi, occorre evitare lo sviluppo dell'edificato, favorendo la diffusione di aree alberate e agroecosistemi ben strutturati. Per consentire la definizione del perimetro di un varco in corrispondenza di un ambito di sviluppo insediativo è possibile prevedere di concentrare le aree a verde dell'ambito in corrispondenza del varco in modo da garantire un'adeguata ampiezza dello stesso. Pertanto le NTA con riferimento all'ambito per nuovi insediamenti 03 devono specificare nella sezione "Caratteri fisici e condizionamenti": "prevedere la concentrazione delle aree a verde pubblico in corrispondenza del varco insediativo a rischio al fine di mitigare la frammentazione ecologica, realizzando un corridoio di larghezza significativa , che garantisca assenza di edificato e cementificato nella pozione più meridionale dell'ambito".</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
76	<p>Nell'art. 55 delle NdA "Interferenze con la rete ecologica" occorre chiarire cosa si intende per "una soluzione di continuità"; .....</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>	
77	<p>Manca una specifica norma che affronti il tema dei "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree progetto" in riferimento all'art. 39 delle NTA del PTCP 2000 ed in coerenza con l'art. 53 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Coerentemente con la proposta conclusiva evidenziata per la riserva n. 40, si condiziona l'Intesa alla sostituzione della disciplina relativa ai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione prevista all'art. 39 delle NTA del PTCP 2000 con quella del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, istituito con L.R. 19/2009.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>Nella riserva provinciale precedente (vedi atto di G.P. n.366 del 23.07.2010) si chiedeva di introdurre una specifica norma che affronti il tema dei "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree progetto" il Comune ha provveduto ad accogliere tale richiesta, pertanto si ritiene di aver ottemperato a quanto prescritto. In merito alla riserva n.40 vedi condizione relativa.</p>
78	<p>É necessario che le disposizioni normative sulle fasce fluviali vengano indicate con articolati specifici conformi sia al PAI sia al PTCP vigente ed adottato con atto C.P. n° 17 in data 16 febbraio 2009.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>La controdeduzione non consente di accordare l'Intesa; pertanto, occorre condizionare l'Intesa stessa alla modifica della disciplina riportata all'interno dell'art. 18, in particolare occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificare la denominazione dell'art. come segue: "reticolo idrografico – PTCP";</li> <li>- sostituire il rinvio ai vari articoli delle NTA del PTCP con le disposizioni per esteso ovvero riportando le stesse in allegato, come evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva riferita alla riserva n. 10;</li> <li>- verificare puntualmente la rispondenza tra la disciplina proposta e quella del PTCP 2000;</li> <li>- provvedere agli adempimenti richiesti dagli artt. 14, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 16 e 17 delle NTA del Piano provinciale, in coerenza con quanto stabilito dalla specifica disciplina del PTCP vigente.</li> </ul>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>79</b>	I centri storici non sono stati definiti come richiesto dall'art. A-7 della LR 20/2000, relativamente alla trattazione delle potenzialità di qualificazione e sviluppo degli stessi, alla definizione delle politiche di salvaguardia e di riqualificazione integrate alle esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi ed alla definizione di eventuali interventi in deroga; pertanto, occorre integrare e modificare le tavole PSC 3.1 e PSC 3.3, la Relazione illustrativa e le NTA del PSC inserendo quanto disposto dalla legge regionale e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 25 delle NdA del PTCP 2000 e dell'art. 24 delle Norme del PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Come esplicitato nella specifica riserva, i centri storici non sono stati definiti come richiesto dall'art. A-7 della LR 20/2000, relativamente alla trattazione delle potenzialità di qualificazione e sviluppo degli stessi, alla definizione delle politiche di salvaguardia e di riqualificazione integrate alle esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi ed alla definizione di eventuali interventi in deroga; pertanto, occorre integrare e modificare la Relazione illustrativa e le NdA del PSC, ove non ancora effettuato, inserendo quanto disposto dalla legge regionale e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 25 delle NTA del PTCP 2000 ed in coerenza con l'art. 24 delle Norme del PTCP 2007.	<b>INTESA MOTIVATA</b> Relativamente alla trattazione delle potenzialità di qualificazione e sviluppo dei centri storici, alla definizione delle politiche di salvaguardia e di riqualificazione integrate alle esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi ed alla definizione di eventuali interventi in deroga, la Relazione era già stata integrata. Per quanto riguarda l'art.31 delle NdA del PSC, relativo ai Centri storici, è coerente con quanto disposto dalla legge regionale e con le disposizioni dell'art.25 delle NdA del PTCP 2000, nonché con l'art. 24 delle Norme del PTCP 2007.
<b>80</b>	Come già rilevato a proposito del sistema insediativo storico e del sistema della pianificazione, tra i beni culturali individuati è riportato il castello di Rivalta che risulta vincolato, mentre il borgo non è oggetto del vincolo istituito con decreto del 10.10.1914; inoltre, occorre evidenziare che i beni identificati con i numeri 12), 13), 14) e 15) non sono vincolati, ma sono l'esito dell'aggiornamento ed approfondimento effettuato dal Comune in sede di adeguamento del PRG al Piano provinciale. Tra i siti archeologici oggetto di tutela occorre rettificare l'individuazione del sito riportato al punto 3), in quanto inesatto: si tratta, infatti, di un'area posta in località Campo Consorzio Agrario Provinciale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Richiamando quanto evidenziato relativamente al Quadro Conoscitivo si condiziona l'intesa alle seguenti modifiche/integrazioni da apportare al Piano. - Considerato che con legge n. 106 del 12 luglio 2011, e quindi dopo la controdeduzione comunale, è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni, risulta necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato sia nell'elaborato PSC 1 "RELAZIONE ILLUSTRATIVA" (p.33, 35 e 94), che nella legenda della tavola PSC 3.2 "ASPETTI CONDIZIONATI" e nel punto c comma 1 dell'art.25 delle Norme di Attuazione, sostituendo le diciture utilizzate, con la seguente: <i>"Beni culturali di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale - art.12 D.Lgs.42/2004"</i> . Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata sulla tavola PSC 3.2 e l'elenco presente nell'elaborato PSC 1 a p.35, apportando le eventuali opportune modifiche ed integrando gli elaborati con specifiche descrizioni; in tale verifica si tenga conto di tutte le proprietà di enti pubblici e assimilati (Comune, Provincia, Enti ecclesiastici, fondazioni, etc.). - Si verifichi la correttezza delle perimetrazioni relative ai beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda, individuate sulla Tavola PSC 3.2, sulla base degli specifici decreti di vincolo. Al fine di una più chiara e corretta lettura degli elaborati di Piano risulta necessario: • sostituire la dicitura "Beni culturali (art.10)" presente nella Legenda della Tavola PSC 3.2, con la seguente: <i>"Beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte Seconda del D.Lgs.42/2004 - art.10 D.Lgs.42/2004"</i> ;	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituire la dicitura “Ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico (comma 4, lettera f)”, presente nella Legenda della Tavola PSC 3.2, con la seguente: “Beni culturali di proprietà privata sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda per effetto della dichiarazione dell’interesse culturale – art.13 D.Lgs.42/2004”; riportare la stessa definizione anche nell’elaborato PSC 1 (p.94) e al punto c comma 1 dell’art.25 delle Norme di Attuazione. Inoltre, considerate le modifiche apportate alla L.R.20/2000 dalla L.R.6/2009, ed in particolare l’introduzione nell’articolato normativo dell’art.32 – bis Procedimento per varianti specifiche al PSC, risulta necessario stralciare dall’art.25 delle Norme di Attuazione di Piano, l’ultimo periodo del comma 3; l’“aggiornamento” degli elenchi di beni sottoposti a vincolo o la “ridefinizione” delle perimetrazioni di ambiti interessati da vincoli, non può essere effettuato senza costituire variante, come invece espresso dalla norma comunale, ma deve seguire il procedimento di cui all’art. 32 – bis della L.R.20/2000 che prevede la possibilità di elaborare ed approvare varianti specifiche al PSC, anche al fine di modificare ed aggiornare il quadro conoscitivo e le conseguenti previsioni del Piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;</li> <li>• modificare la tavola PSC 3.2 spostando la voce di legenda “Beni di interesse testimoniale” nella sezione dedicata al PTCP 2000; i beni di interesse testimoniale non sono infatti soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; sulla base delle suddette considerazioni modificare anche l’elaborato PSC 1 (p.94) e la denominazione riportata al punto c) dell’art.25 delle Norme di Attuazione;</li> <li>• sostituire la dicitura “b1 da 1089/39”, presente nella Legenda della Tavola PSC 3.2, con la seguente: “Area archeologica sottoposta alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 (art. 10 commi 1 e 3)” e spostare le voci “b2 da PTPR” e “Siti archeologici”, dalla Sezione dedicata al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio a quella dedicata al PTCP 2000 (tali aree non sono infatti soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004), attribuendo alle stesse le seguenti denominazioni più appropriate: “Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti – b2 e “Zone di interesse archeologico (fonte PTCP 2007)”; nella sezione dedicata al PTCP 2000, insieme alle suddette aree dovrà essere individuata l’“Area di accertata e rilevante consistenza archeologica – b1” recependone la perimetrazione dal PTCP 2000. Infine si evidenzia che dovrà essere rivisto il testo del comma 2 dell’art.25, in quanto le disposizioni di cui al quarto comma dell’art.23 del PTCP richiamate, non possono essere applicate indistintamente alle aree b1 e b2; inoltre si recepisca in tale comma il contenuto del comma 1 dell’art.23 del PTCP 2000;</li> </ul>	

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
		<ul style="list-style-type: none"><li>• inserire nella legenda della tavola PSC 3.2 , nella sezione dedicata al Codice, una sottosezione che comprenda i beni paesaggistici individuati. Si suggerisce il seguente titolo: "Beni Paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza". Inoltre nelle specifiche voci di legenda si riportino le definizioni complete (vd. Tav. D3.a del PTCP 2007) con gli specifici riferimenti normativi (articolo, comma e lettera). Inoltre si riveda il testo dell'art.26 delle Norme di Attuazione, individuando solo le tipologie di beni paesaggistici presenti sul territorio comunale di Gazzola, ossia gli "ambiti tutelati ai sensi dell'art.142" e non i beni paesaggistici di cui all'art.136, eliminando le aree di interesse archeologico in quanto non presenti. L'"aggiornamento" delle perimetrazioni di ambiti interessati da vincoli, previsto dal comma 2 dell'art.26, non può essere effettuato senza costituire variante, come invece espresso dalla norma comunale, ma deve seguire il procedimento di cui all'art. 32 – bis della L.R.20/2000 che prevede la possibilità di elaborare ed approvare varianti specifiche al PSC; si stralci pertanto il suddetto comma. Le disposizioni relative alle aree non soggette a vincolo (comma 4 art.26) devono individuare solo le casistiche presenti sul territorio comunale di Gazzola e non richiamare l'intera norma statale; si modifichi pertanto il comma 4;</li><li>• modificare l'elaborato PSC 1 (p.94), sostituendo il testo, "a specifica autorizzazione paesistica regionale, le regioni sottopongono tali zone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante piani territoriali paesistici o piani urbanistico territoriali;" con il seguente: "a specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.;"</li><li>• modificare l'elaborato PSC 1 (p.95), eliminando il punto-elenco "alberi monumentali sottoposti a vincolo" in quanto tali elementi non sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004; si individuino, per i suddetti elementi, una collocazione più opportuna;</li><li>• ridefinire eventualmente le aree non soggette a vincolo paesaggistico, individuate sulla Tavola PSC 3.2, sulla base degli approfondimenti e verifiche effettuate relativamente al QC (vd. proposta conclusiva in merito alla controdeduzione alla riserva n.45).</li></ul>	

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>81</b>	<p>Come accennato nell'ambito delle valutazioni sul DP del PSC, le previsioni del PSC non sono sufficientemente giustificate o supportate da ipotesi di dimensionamento del Piano; gli ambiti previsti per i nuovi insediamenti con funzione residenziale hanno una superficie territoriale pari a circa 51 ha., superficie che corrisponde ad un incremento pari al 43% di quelli esistenti. Si ritiene che tali previsioni risultino sovradimensionate per la realtà comunale di Gazzola, soprattutto in considerazione del fatto che la Relazione illustrativa del PSC e la ValSAT non forniscono sufficienti motivazioni a supporto delle scelte effettuate.</p> <p>Pertanto, occorre rivalutare il dimensionamento residenziale del PSC proposto, definendolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 57 delle NTA del PTCP 2000 ed agli artt. 64, 65, 66 e 73 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche effettuate agli elaborati a seguito di tali controdeduzioni; tuttavia, si ritiene che il dimensionamento del PSC non risulti del tutto coerente con le disposizioni dettate dalle Norme del PTCP vigente. Pertanto, si condiziona l'Intesa all'effettuazione di tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti nell'ambito del documento istruttorio.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>A seguito di ulteriori verifiche ed approfondimenti, il dimensionamento del PSC risulta coerente con le disposizioni di cui agli artt. delle Norme del PTCP vigente.</p>
<b>82</b>	<p>In base alle disposizioni stabilite dall'art. A-6 bis della LR 20/2000, il PSC deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 20% stabilita dal comma 2 dell'art. citato o stabilendo le diverse esigenze abitative ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 78 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Con riferimento alla proposta conclusiva relativa alla riserva n. 25 sul QC del PSC, risulta necessario che, in concomitanza con l'elaborazione di ciascun POC, il Comune approfondisca la tematica dell'edilizia residenziale sociale, al fine di provvedere al soddisfacimento dell'eventuale fabbisogno emerso nella fase di monitoraggio dell'attuazione delle scelte di Piano. Tale prescrizione dovrà essere recepita all'interno delle NdA del PSC.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p> <p>In concomitanza con l'elaborazione di ciascun POC, il Comune approfondirà la tematica dell'edilizia residenziale sociale, al fine di provvedere al soddisfacimento dell'eventuale fabbisogno emerso nella fase di monitoraggio dell'attuazione delle scelte di Piano. Tale prescrizione è stata recepita all'interno delle NdA del PSC (vedi premessa SCHEDE D'AMBITO - All.1).</p>
<b>83</b>	<p>Sulla base di verifiche condotte sul campo e con l'ausilio di immagini satellitari è stato accertato che la perimetrazione degli ambiti urbani consolidati appare incoerente rispetto alla definizione che la LR 20/2000 dà degli stessi: "All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione". Occorre, pertanto, modificare tali perimetrazioni per adeguarle al reale stato dei luoghi. Inoltre, risulta necessario integrare la Relazione illustrativa e le NdA del PSC descrivendo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale degli ambiti medesimi, definendone gli obiettivi e le politiche da perseguire, secondo quanto disposto dall'art. A-10, comma 3 della LR 20/2000.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Come evidenziato, tra gli ambiti urbani consolidati sono comprese "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione" e quelle porzioni di territorio che sono oggetto di PUA convenzionati alla data di elaborazione del PSC; si invita, pertanto, il Comune a provvedere alle eventuali incoerenze ancora presenti tra le tavole PSC 3.1, PSC 3.2 e PSC 3.3 e la definizione illustrata.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che occorre modificare la stesura dell'art. 32 delle NdA, stralciando il riferimento all'art. 18 della LR 20/2000, che è inerente agli accordi pubblico-privato e che sembra errato nel contesto della norma proposta.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>- Non sono state riscontrate incoerenze tra le tavole PSC 3.1, PSC 3.2 e PSC 3.3 e la definizione illustrata in quanto negli "ambiti urbani consolidati" sono state introdotte tutte le aree non ancora edificate che sono state oggetto di presentazione di Piani Urbanistici Attuativi ed in corso di validità.</p> <p>- Accolta.</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>84</b>	L'art. A-12, comma 3 della L.R. 20/2000 dispone che il PSC "stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese." Si ritiene necessario modificare la norma proposta (art. 31 delle NTA) rendendola coerente con i contenuti della L.R. 20/2000, con particolare riferimento alla individuazione della capacità insediativa minima e massima e delle minime dotazioni territoriali.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si ribadisce che occorre modificare la normativa di Piano (NdA e Schede degli ambiti) rendendola coerente con i contenuti della L.R. 20/2000, con particolare riferimento alla individuazione della capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, delle minime dotazioni territoriali e delle dotazioni di qualità urbana attese.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> A seguito di ulteriore approfondimento, si riconferma quanto precedentemente controdedotto, in quanto nelle schede relative agli ambiti di trasformazione, sono stati definiti i parametri concernenti la capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese, ecc. Inoltre nell'art.36 delle NdA, è stato specificato che tali schede sono suscettibili di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di Piano Operativo Comunale.
<b>85</b>	Come accennato nell'ambito delle valutazioni del DP del PSC, le previsioni del PSC non sono sufficientemente giustificate o supportate dal dimensionamento del Piano; i previsti ambiti specializzati per attività produttive hanno una superficie territoriale pari a circa 35 ha., superficie che corrisponde ad un incremento pari al 201% di quelli esistenti. Si ritiene che tali previsioni risultino sovradimensionate per la realtà comunale di Gazzola, in considerazione anche del fatto che la Relazione illustrativa del PSC e la ValSAT non forniscono sufficienti motivazioni a supporto delle scelte effettuate. Il dimensionamento dovrà, pertanto, essere rivisto, in coerenza con quanto disposto all'art. 45 delle NTA del PTCP 2000 e agli artt., 64, 65, 66, 74, 84 e 87 delle Norme del PTCP 2007. Infine, le NdA proposte dovranno essere riviste, tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 84, 87 e 88 delle Norme del PTCP 2007 adottato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche effettuate agli elaborati a seguito di tali controdeduzioni; tuttavia, si ritiene che il dimensionamento del PSC non risulti del tutto coerente con le disposizioni dettate dalle Norme del PTCP vigente. Pertanto, si condiziona l'Intesa all'effettuazione di tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti nell'ambito del documento istruttorio. Con riferimento all'art. 37 delle NdA del PSC, si evidenzia che gli Ambiti specializzati per attività Produttive di rilievo Comunale (APC) devono essere attuati con intervento di tipo indiretto, ossia tramite un Piano attuativo; pertanto, occorre modificare la norma proposta in corrispondenza dei commi 1 e 4 del punto a), commi 1 e 2 del punto b).	<b>CONDIZIONE MOTIVATA/ACCOLTA</b> A seguito di ulteriori verifiche ed approfondimenti, il dimensionamento del PSC risulta coerente con le disposizioni di cui agli artt. delle Norme del PTCP vigente.  Accolta, l'intera norma è stata modificata.
<b>86</b>	Il perimetro del cantiere di Edilstrade indicato nelle tavole di Piano, non corrisponde alla delimitazione effettuata nel PAE approvato (tav. OSSERVAZIONE Impianto di selezione e trattamento inerti sito in loc. Mulino Nuovo – Planimetria Generale stato di fatto). A tal proposito si fa presente che occorre risolvere l'incoerenza evidente nelle tavole di Piano (PSC 3.1 e 3.3) in cui le vasche di sedimentazione dell'impianto risultano individuate.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nella tavola PSC 3.1 la fascia quadrilatera con rigatura viola che si protende verso il Trebbia sulla retinatura verde è definita nel PAE: "Settore annesso in passato al cantiere di lavorazione inerti già esistente, da sottoporre a riqualifica ambientale, mediante eliminazione degli attuali elementi di degrado, favorendo il ripristino della naturale copertura vegetale". L'Intesa è subordinata alle condizioni di introdurre tale disposizione nella normativa e di recepire i contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Tale disposizione è stata introdotta all'interno delle NdA del PSC. Per quanto riguarda il recepimento dei contenuti del parere di conformità espresso dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia, si rinvia alla considerazione motivata n°2.

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
87	<p>La normativa sul commercio al dettaglio ha stabilito che l'illustrazione e la disciplina degli insediamenti commerciali all'interno dei nuovi strumenti urbanistici di livello comunale introdotti dalla LR 20/2000 deve essere articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>Quadro Conoscitivo</u> illustra l'assetto attuale delle strutture di vendita presenti sul territorio (evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza provinciale dei Servizi del 2000 e a quelle effettuate in fase di elaborazione della Variante al PTCP 2000);</li> <li>• il <u>PSC</u> contiene la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree idonee all'insediamento di esercizi commerciali - a livello sia descrittivo che cartografico - ), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;.....</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si fa presente che, nell'eventualità che il Comune intendesse realizzare medie strutture di vendita (medio-piccole o medio-grandi) sul proprio territorio, potrà farlo solo in corrispondenza degli ambiti individuati come idonei all'interno del PSC. Pertanto, si invita il Comune ad individuare tali ambiti idonei all'insediamento di medie strutture, articolati per classe dimensionale (medio-piccola e medio-grande) e per settore merceologico (alimentare e non alimentare).</p> <p>In conseguenza di ciò, occorre rivedere le NdA di PSC inserendo la specifica normativa commerciale, in coerenza con le disposizioni di settore e del PTCP vigenti.</p> <p>Relativamente alla disciplina proposta all'art. 33, comma 2 delle NdA del PSC, si evidenzia che la definizione degli esercizi commerciali ammissibili nei vari ambiti deve fare riferimento alle tipologie dimensionali ed ai settori merceologici di cui alla normativa di settore (D.Lgs. 114/1998, LR 14/1999 e Atto C.R. n. 1253/1999). Pertanto, occorre modificare il testo dell'art. 33 citato, riportandolo a coerenza con la normativa vigente.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>Si fa presente che il Comune non intende realizzare sul proprio territorio medie strutture di vendita. Pertanto, non sono stati individuati ambiti idonei all'insediamento di tali strutture e quindi la NdA di PSC è rimasta invariata.</p> <p>Relativamente alla disciplina proposta all'art. 33, comma 2 delle NdA del PSC, il testo è stato riportato a coerenza con la normativa vigente.</p>
88	<p>L'individuazione degli ambiti costitutivi del territorio rurale non risulta operata sulla base di una specifica metodologia, a partire dalla quale definire la perimetrazione e la disciplina di tale porzione di territorio; pertanto, risulta indispensabile procedere alla integrazione degli elaborati di PSC, inserendo l'illustrazione della metodologia di lavoro, che ha consentito la perimetrazione degli ambiti comunali. Si rammenta che l'individuazione e la disciplina degli ambiti del territorio rurale devono tenere conto e risultare coerenti con i contenuti del QC del PTCP 2007 e delle sue Norme, agli artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.</p> <p>Inoltre, l'art. A-16, comma 3 della LR 20/2000 stabilisce che il PSC individua "le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25 dell'Allegato". Si ritiene necessario individuare tutte le necessarie aree da destinare ad opere di mitigazione e dotazione ecologico-ambientali (es. per l'ambito Bosco di Sopra non è stata individuata alcuna area destinata alla realizzazione di opere di mitigazione o dotazione ecologico-ambientale).</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In considerazione delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate al Quadro Conoscitivo del PSC in sede di controdeduzione alla specifica riserva n. 34, si evidenzia che le Norme del PTCP hanno disposto che "I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli (...), che potrà discostarsi da quella effettuata dal presente Piano sulla base di approfondimenti ed analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione ...".</p> <p>Con riferimento alla disciplina del territorio rurale proposta nell'ambito delle NdA del PSC, si evidenzia che risulta necessario rivedere il contenuto degli artt. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 in conformità a quanto stabilito dagli artt. A-16, A-17, A-18, A-19, A-20 e A-21 della LR 20/2000 ed in coerenza con quanto previsto dagli artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP vigente.</p> <p>Pertanto, occorre modificare gli elaborati del PSC (Relazione, cartografia e NdA) collegando la revisione dell'analisi effettuata nel QC con l'individuazione e la disciplina degli ambiti del territorio rurale, in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>Il Comune, come già motivato alla specifica condizione n. 34, riconferma la propria suddivisione e caratterizzazione del territorio rurale, in quanto l'individuazione degli ambiti risulta nelle forme e nei contenuti corrispondente a quanto prescritto dalle normative di riferimento.</p> <p>Il contenuto degli artt. 40, 41, 42, 43 e 45, è conforme a quanto stabilito dagli artt. A-16, A-17, A-18, A-19 e A-21 della LR 20/2000. Gli artt. 44, 46, 47 e 48 sono ulteriori disposizioni di dettaglio (vedi: tessuto consolidato a carattere rurale, edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali, attività agrituristiche, ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse).</p> <p>Ad ogni buon conto, il testo degli articoli di cui sopra, al fine di renderli più coerenti ove carenti, sono stati integrati.</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
89	Con riferimento alla pag. 74 della Relazione illustrativa del PSC, si rammenta che l'unico riferimento per la verifica della dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi è costituito dall'art. A-24 della L.R. 20/2000 , .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
90	Ai sensi dell'art. A-22, comma 1 della LR 20/2000 il sistema delle dotazioni territoriali "è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione". .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
91	Relativamente all'individuazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi, come stabilito dagli artt. A-23, commi 4 e 5 e A-24, commi 6 e 9, risulta necessario rivedere la documentazione costitutiva del PSC integrando il Quadro Conoscitivo, la cartografia e le NdA del PSC, al fine di renderla coerente con i contenuti della L.R. 20/2000, dell'art. 60 delle NTA del PTCP 2000 e gli artt.75 e 76 delle Norme del PTCP 2007, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, lettera d) della LR 20/2000, laddove stabilisce che il PSC "individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione".....	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa alla modifica dell'art. 34 delle NdA del PSC: infatti, poiché lo stesso tratta delle attrezzature e spazi collettivi esistenti, occorre che al comma 1 vengano stralciati i termini "o di nuovo insediamento", anche in considerazione del fatto che tali nuovi ambiti sono disciplinati all'interno dell'art. 38 delle NdA medesime. Si rammenta al Comune, inoltre, che gli elaborati di PSC e del QC (se necessario) dovranno essere modificati inserendo il tracciato dell'elettrodotto sotterraneo a 15 KV, in corrispondenza della lottizzazione "BMN Bongiorno" e di collegamento tra le località Colombarola e Tre Peri, a seguito dell'autorizzazione che sarà rilasciata da questa Amministrazione e la quale è stata oggetto delle valutazioni di cui all'atto G.P. n. 203 del 07.10.2011.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Nell'accogliere la condizione espressa si precisa che è l'art.35 e non l'art.34 delle NdA del PSC, che norma l'Ambito urbano consolidato per attrezzature e spazi collettivi.
92	Si ritiene necessario integrare gli elaborati del PSC (relazioni, cartografia, NTA e ValSAT) coerentemente con i contenuti del PPTRQA e, in particolare, tenendo conto di quanto richiesto all'art. 40 delle sue NTA.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Poiché il parere di ARPA ed AUSL hanno evidenziato carenze relative agli elaborati di PSC e criticità riferite alla componente atmosferica connesse alle principali previsioni di PSC, in merito alla riserva formulata, si rinvia alla specifica proposta conclusiva riferita alla riserva n. 9.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC medesimo e, in particolare, la ValSAT di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non adeguatamente emerse in questa sede.
93	L'art. 34 delle NdA stabilisce che oltre all'area perimetrata nella tav. PSC 3.1 e destinata a dotazioni ecologiche ambientali per il nuovo insediamento produttivo di Cascina Raviola .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
94	Risulta mancante la definizione di centro abitato, individuato ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della LR 20/2000.	<b>INTESA ACCORDATA</b> In considerazione del fatto che la definizione di centro abitato è stata esplicitata su tutti gli elaborati di PSC (Relazione, NdA e tavola PSC 3.2) si formula l'Intesa.	
95	Relativamente al tracciato di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) riportata sugli elaborati cartografici comunali .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
96	Si evidenzia che l'art. A-5 della L.R. 20/2000 stabilisce che il PSC "provvede alla definizione delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>VINCOLI E RISPETTI</b>			
97	Si segnala che le zone archeologiche elencate alla pag. 89 della Relazione illustrativa del PSC ed inserite nell'elaborato C1.f nord del QC del PTCP 2007, non sono vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004; pertanto, devono essere correttamente segnalate nell'ambito del Sistema insediativo storico del QC del PSC, ma stralciate dagli elenchi dei beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva, le modifiche richieste non sono state apportate. Pertanto si condiziona l'intesa alla modifica della Tavola PSC 3.2 e dell'elaborato PSC 1 (p.95): risulta necessario eliminare la voce di legenda "Zone di interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m), articolata in sottovoci, dalla Sezione dedicata al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (tali aree non sono infatti soggette a vincolo paesaggistico). Le voci relative alle "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica – b1" e alle "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti – b2", possono essere spostate nella sezione dedicata al PTCP 2000, correggendo, come già evidenziato in merito alla controdeduzione alla riserva n.80, la perimetrazione dell'area b1. Si modifichi sulla base delle suddette considerazioni anche l'elaborato PSC 1.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
98	Nell'ambito delle tutele definite per i corsi d'acqua dal PTCP 2000, occorre aggiungere anche la "Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale", disciplinata dall'art. 17 delle NTA del Piano provinciale. Con riferimento all'elaborato PSC 3.2, si evidenzia che: - occorre distinguere le fasce di rispetto delle linee elettriche esistenti dai corridoi di rispetto degli elettrodotti in progetto; - relativamente alle fasce di rispetto cimiteriale individuate, si chiede di motivare, con le specifiche analisi prescritte dalla normativa di settore, la riduzione di alcune delle fasce individuate per le strutture esistenti sul territorio comunale; - come già accennato, gli elementi appartenenti al sistema vegetazionale devono essere aggiornati sulla base dei contenuti delle Tavv. A2 del PTCP 2007; - l'elaborato comunale riporta solamente la perimetrazione della fascia di tutela fluviale A, individuata dal PTCP, mentre risultano mancanti le fasce B e C; - come già accennato, la zona di valenza ambientale locale perimetrata non corrisponde a quella individuata dal PTCP 2000; occorre motivare tale difformità ovvero riportare sull'elaborato comunale il perimetro definito dal Piano provinciale; - i percorsi della viabilità storica individuati non risultano coerenti con quelli individuati dal PTCP 2000; inoltre, appare mancante il guado sul fiume Trebbia posto nella zona di confine con il comune di Gragnano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Relativamente alla viabilità storica, si evidenzia che l'assetto proposto sulla tavola PSC 3.2 che si differenzia da quello individuato sia dal PTCP 2000 che dal PTCP 2007, era già stato presentato, nell'ambito di un'osservazione, al PTCP 2007 adottato, da parte del Comune di Gazzola; tale osservazione è stata accolta parzialmente, in quanto non tutte le modifiche proposte risultavano giustificate da adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, come prevede il Piano provinciale. Si rimandava comunque la possibilità al Comune di riproporre un assetto diverso nell'ambito del percorso del PSC. Non essendo ancora presenti negli elaborati di Piano le idonee giustificazioni a supporto della scelta comunale, si provveda ad inserire sulla Tavola PSC 3.2 la viabilità storica così come individuata dal PTCP 2007 o si integrino gli elaborati di QC con le opportune giustificazioni, motivazioni e documentazioni. Inoltre, poiché non è stata individuata la viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, così come prevede il PTCP, si integri l'art.25 al punto e) con il seguente comma 6: <i>"Il RUE individua i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze e detta la specifica disciplina."</i>  Per quanto concerne l'assetto vegetazionale si rinvia alla proposta conclusiva inerente alla riserva n. 16.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
99	Alcuni simboli riportati sulla Tav. PSC 3.2 risultano illeggibili; .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
100	Con riferimento all'art. 15 delle NdA, si evidenzia che:.....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>100</b>	L'art. 21 al comma 1 va integrato facendo riferimento anche al Parco Regionale Fluviale del Trebbia	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>101</b>	E' necessario modificare la Tav. PSC 3.2 e la relativa legenda riportando: - i confini del Parco Regionale e la specifica zonizzazione (zone B, C e D) e ponendo in legenda il tema sotto la categoria "Codice dei beni culturali e del paesaggio.."; - i confini del sito Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016), senza inserirlo nella legenda sotto la categoria "vincoli paesistico ambientali"; togliere il tema e la relativa voce in legenda relativi a "Parchi, riserve naturali e aree naturali protette proposte per l'istituzione" (art. 37 PTCP 2000) perché superati dall'istituzione del Parco del Trebbia.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta. Risulta comunque necessario modificare la legenda della tavola PSC 3.2, al fine di individuare un'unica voce dedicata al Parco Fluviale Regionale del Trebbia, relativa alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera f del D.Lgs.42/2004; in base a tali considerazioni si modifichi anche l'elaborato PSC 1, al paragrafo 3.8. L'articolazione relativa alla zonizzazione del Parco deve comunque essere mantenuta e spostata in un'altra sezione della legenda.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
<b>102</b>	Diverse aree boscate visualizzate nella Tav. B.10 e A2 del PTCP 2007 quando ricadono nel perimetro di ...	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>103</b>	Nelle NdA del PSC mancano le dettagliate norme corrispondenti ad alcuni articoli del PTCP richiamati ...	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>104</b>	Manca una norma che disciplini in maniera precisa i territori coperti da foreste e boschi (Tav. PSC 3.2 e 3.3) recependo le tutele previste dal PTPR e, di conseguenza, dal PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto la norma non recepisce integralmente i contenuti dell'art. 11 del PTCP 2000. Si richiama inoltre l'applicazione di quanto contenuto nella proposta conclusiva alla riserva n. 10.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Si è provveduto ad integrare le NdA del PSC, riportando in allegato la specifica disciplina del PTCP 2000.
<b>105</b>	Nel territorio del comune di Gazzola non sono presenti zone di tutela naturalistica, come individuate dal PTPR (art. 25), dal PTCP 2000 (art. 20) e dal PTCP 2007 (art. 18), pertanto, non si comprende l'ambito di applicazione dell'art. 17 delle NdA del PSC.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Come evidenziato nell'ambito della proposta conclusiva relativa alla riserva n. 53, con riferimento alla disciplina delle zone di valenza ambientale locale, il PTCP 2000 aveva stabilito che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, dovesse approfondire lo studio di tali zone al fine di confermare la tutela riferita alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale oppure di eliminare tale vincolo; occorre, pertanto, modificare le NdA del PSC, sostituendo la disciplina delle zone di valenza ambientale locale con quella delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale oppure (qualora, sulla base dello specifico studio necessario, venga stralciato il vincolo) eliminando lo specifico articolo.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> Premesso che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico aveva, a seguito di approfondimento confermato la tutela riferita alle zone di valenza ambientale locale non si ritiene di modificare le NdA del PSC.
<b>106</b>	Al comma 1 dell'art. 18 occorre aggiungere la frase "Nel territorio comunale ricade parte del SIC/ZPS .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>107</b>	In corrispondenza del comma 1, lett. B dell'art. 21 occorre aggiungere un'alinea .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>108</b>	Con riferimento all'art. 21 "Patrimonio geologico" del PTCP 2007 non è delimitato .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>109</b>	E' emersa una contraddizione tra la Tav. PSC 3.1 e le valutazioni operate in sede di Relazione geologica.....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>110</b>	Con riferimento all'art. 14: "Fattibilità geologica per le azioni di piano": si richiama la necessità di applicare le disposizioni del comma 7° dell'art. 18 .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>111</b>	Con riferimento all'art. 14: "Fattibilità geologica per le azioni di piano", per quanto riguarda le sottoclassi di stabilità contraddistinte con le sigle 3c - 3e, .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>112</b>	All'art. 22 delle NTA è necessario riportare, fra i vincoli cui bisogna fare riferimento anche il Vincolo Idrogeologico di cui al RD 3267/1923 .....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2000**

Il Consiglio Provinciale di Piacenza ha approvato con atto n. 69 del 02.07.2010 la Variante generale al PTCP, denominata PTCP 2007, entrata in vigore a seguito della pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul BUR n. 125 del 19.09.2010. In considerazione del fatto che il Comune di Gazzola ha scelto di non adeguarsi ai contenuti di tale Variante generale, ma solo a quelli del PTCP previgente, come consentito dall'art. 117, comma 1 delle Norme del PTCP 2007 citato, si procede alla verifica di compatibilità delle scelte di PSC con i contenuti del PTCP 2000.

<b>113</b>	<p>La previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) ed i nuovi ambiti di trasformazione Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera, Momeliano, Boffalora sono compresi nel "Sistema dei crinali e della collina" individuato dal PTCP 2000 e disciplinato dall'art. 8 delle sue NTA; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; in particolare, il comma 2, lett. b. prescrive che "ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente." Per gli ambiti citati non risultano soddisfatte le disposizioni dettate dalla norma del Piano provinciale.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Il punto b) del comma 2 dell'art. 8 delle NTA del PTCP 2000 ha disposto che "ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'intero della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente". Le previsioni interessate da tale vincolo non risultano coerenti con i contenuti della norma, in particolare per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza di quote di fabbisogno insediativo non soddisfacibili all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato ed in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente. Pertanto, per le previsioni di nuova connessione viabilistica est-ovest, di Cascina Raviola, Rivalta, ex Polveriera, Momeliano e Boffalora, l'Intesa è condizionata alla verifica di tutte le condizioni dettate dal citato art. 8 delle NTA del PTCP 2000.</p> <p>Per l'ambito AN-AC 14 di Bosco di Sopra, a causa della natura degli interventi previsti (che implicano l'urbanizzazione di una vasta porzione di territorio), della sua ubicazione (in un ambito prevalentemente agricolo, non antropizzato e non contiguo ad insediamenti esistenti), delle sue dimensioni (esso ha una superficie territoriale pari a circa mq. 190.000) e delle sue peculiarità paesaggistiche (come evidenziato anche negli elaborati di PSC), si ritiene che l'attuazione degli interventi previsti implichi impatti potenziali sensibili effetti sul territorio e sull'ambiente, alterandone l'assetto attuale. Si ritiene che le motivazioni addotte all'interno delle controdeduzioni comunali non abbiano supportato a sufficienza la scelta comunale in termini di tutela e salvaguardia dell'attuale assetto del territorio e della sua connotazione paesistico-ambientale; pertanto, sui condiziona l'Intesa allo stralcio della specifica previsione.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b></p> <p>In sede di VALSAT (vedi Capitolo 5 - Valutazione di sostenibilità delle azioni di Piano) sono state verificate le condizioni dettate dal citato art. 8 delle NTA del PTCP 2000.</p> <p>Riassumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto attiene la nuova connessione viabilistica di carattere comunale, lo stesso art. 8 delle NTA del PTCP2000 non vieta tale previsione, vedi comma 4, fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</li> <li>- Per quanto riguarda i nuovi ambiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rivalta, Momeliano e Boffalora sono da considerarsi in contiguità con il territorio urbanizzato;</li> <li>2. Cascina Raviola, seppur separato da un ambito destinato a dotazioni ecologiche, risulta in sostanziale contiguità all'abitato di Rivalta.</li> </ol> </li> </ul> <p>Inoltre, per l'ambito AN-AC 14 Bosco di Sopra si ribadisce che è stato individuato in una "Area studio" prevista dal PRG vigente; quest'ultimo si caratterizza come centro nodale del territorio che verrà potenziato e riqualificato dal punto di vista della viabilità e dei servizi, nonché da nuovi tracciati ciclabili a cucitura dei tessuti urbani preesistenti e di espansione.</p> <p>Infine, nel ricordare che <u>l'ex Polveriera</u>, non è un "nuovo ambito", ma bensì una porzione di territorio per la quale il PSC assume gli stessi obiettivi già definiti dal PRG vigente e che <u>il PTCP 2000 la individua come Area di "Recupero ambientale con finalità ricreative/sportive (ex militari o demaniali)</u> si prevede per detta area, vista la particolare valenza naturalistica, prevalentemente boscosa, in cui sono disseminate le "case matte", la realizzazione di progetti finalizzati <u>alla tutela, al recupero e alla valorizzazione</u> degli elementi esistenti (vedi art.48 delle NdA del PSC).</p>
------------	---	--	--

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>114</b>	Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP 2000, si evidenzia che la nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) e gli ambiti: Tuna, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Gazzola (area a servizi), ex Polveriera sono interessati dalla presenza di formazioni vegetazionali, pertanto, al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in tali ambiti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle NTA del PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e, con particolare riferimento alla presenza della prescrizione all'interno delle Schede d'Ambito, si accorda l'Intesa. Relativamente ai contenuti dell'art. 17 delle NdA del PSC, analogamente a quanto esplicitato nella proposta conclusiva alla riserva n. 123, occorre riportare a coerenza la disciplina proposta con quella dell'art. 11 delle NTA del PTCP 2000, in particolare con i casi di non applicazione dello specifico vincolo riportati nel comma 1 della norma comunale.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
<b>115</b>	L'ambito dell'ex Polveriera è parzialmente interessato da una fascia A – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, individuata dal PTCP vigente; risulta necessario, quindi, rispettare le disposizioni dettate dall'art. 14 delle sue NTA.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>116</b>	Gli ambiti di trasformazione posti a Tuna, Cascina Raviola e Bosco di Sopra sono parzialmente interessati da fasce di integrazione dell'ambito fluviale, individuate dal PTCP vigente e disciplinate dall'art. 17 delle sue NTA le cui disposizioni devono essere rispettate, con particolare riferimento a quelle dei commi 3 e 4.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>117</b>	L'ambito di trasformazione localizzato a Tuna risulta compreso nel perimetro delle "Bonifiche storiche di pianura" individuato dal PTCP 2000. Con l'obiettivo di tutelare i connotati dell'assetto idraulico-storico e testimoniale di questa porzione di territorio, risulta necessario rispettare le disposizioni dettate dall'art. 28 delle NTA del Piano provinciale, con particolare riferimento a quelle dei commi 3 e 4.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>118</b>	Considerato che la previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) e gli ambiti: Tuna, Canneto, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, Gazzola, ex Polveriera sono inclusi nel perimetro delle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuato dal PTCP vigente, al fine di salvaguardare le caratteristiche ...	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>119</b>	Il PTCP 2000 ha individuato i "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione". Al fine di tutelare le peculiarità di tale porzione di territorio, occorre verificare la rispondenza delle previsioni ubicate a Rivalta con le disposizioni di cui all'art. 39 delle NTA del PTCP.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e, in considerazione del fatto che l'istituzione del Parco Fluviale Regionale del Trebbia costituisce attuazione dello specifico Progetto di tutela, recupero e valorizzazione previsto dal PTCP, si condiziona l'Intesa alla verifica dell'interferenza tra le specifiche previsioni di PSC e l'azzonamento del Parco e, se del caso, alla sostituzione dei riferimenti all'art. 39 delle NTA del PTCP 2000 con quelli al Parco stesso.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Effettuata la verifica dell'interferenza tra le previsioni ubicate a Rivalta (ricomprese peraltro in un lotto intercluso del territorio urbanizzato della stessa località) con l'azzonamento del Parco (Area contigua), si ritiene che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni dettate ne dalla Norma del PTCP ne dal Parco stesso.

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
120	<p>La Tavola T2 del PTCP 2000 individua gli "Ambiti di intervento e trasformazione urbanistica possibili"; gli ambiti di trasformazione definiti dal PSC e ubicati a Tuna, Canneto, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera sono interessati da tale perimetro. Si evidenzia che l'art. 42 delle NTA del PTCP evidenzia che tali ambiti costituiscono "territori di moderata valenza o criticità ambientale, all'interno dei quali i nuovi insediamenti ed i processi di trasformazione urbanistica sono possibili previa valutazione dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vantaggi socio-economici conseguenti agli interventi previsti in termini di valore complessivo degli investimenti attivati, di occupazione temporanea e permanente indotta, di risposta a bisogni pubblici insoddisfatti;</li> <li>- sostenibilità delle previsioni in relazione all'impermeabilizzazione del suolo provocata, all'aumento del fabbisogno idrico, allo smaltimento delle acque, anche al fine di verificare la compatibilità con le reti tecnologiche in essere o in progetto anche in considerazione dei carichi già gravanti sulle infrastrutture dei servizi;</li> <li>- verifica ambientale relativa alle eventuali modificazioni indotte alla qualità di aria, acqua e suolo;</li> <li>- impatto sull'infrastrutturazione agricola, sul patrimonio storico culturale, sul paesaggio"</li> <li>- Le citate previsioni proposte dal Comune non risultano supportate da idonee analisi ed approfondimenti che dimostrino la necessità e l'ammissibilità degli insediamenti medesimi.</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>La valutazione disposta dall'art. 42 delle NTA del PTCP risulta imprescindibile, in quanto in tali zone non è ancora stata verificata l'idoneità ad ospitare insediamenti di tipo residenziale, produttivo a o ad attrezzature comuni ed ancora prive dei principali servizi ed infrastrutture.</p> <p>Pertanto, relativamente ai nuovi ambiti di Tuna, Canneto, Cascina Raviola, Rivalta e per le previsioni ubicate in corrispondenza della ex Polveriera, l'Intesa è condizionata alla effettiva dimostrazione di quanto richiesto dall'art. 42 citato, mediante le modifiche richieste nelle proposte conclusive riferite agli specifici ambiti.</p> <p>Tale verifica si rende maggiormente necessaria relativamente all'ambito AN-AC 14 di Bosco di Sopra, anche con riferimento ai contenuti del PTA; l'ambito in questione ricade infatti in Classe B (secondo la classificazione quali-quantitativa delle acque sotterranee), cioè in un'area in cui, sebbene l'impatto antropico risulti ridotto, si sono già verificate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico (senza tuttavia raggiungere una condizione di sovrasfruttamento). Poiché lo stesso PTA dispone che tale stato quali-quantitativo delle acque sotterranee non possa peggiorare nei prossimi anni, risulta ancora più evidente la necessità di disporre, preliminarmente ad ogni scelta insediativa idroesigente, di uno specifico studio che dimostri come ulteriori captazioni non implicino un peggioramento del disequilibrio già presente.</p> <p>Per tali ragioni, si ritiene di condizionare l'Intesa allo stralcio della previsione di cui all'ambito posto a Bosco di Sopra.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>Nel ricordare che l'ex Polveriera, non è un "nuovo ambito", ma bensì una porzione di territorio per la quale il PSC assume gli stessi obiettivi già definiti dal PRG vigente e che il PTCP 2000 la individua come Area di "Recupero ambientale con finalità ricreative/sportive (ex militari o demaniali), e quindi non interessato dal perimetro "Ambiti di intervento e trasformazione urbanistica possibili"; che gli ambiti <u>Cascina Raviola e Bosco di Sopra ricadono prevalentemente in "Ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica normalmente ammessi"</u> e che solamente gli ambiti di Tuna, Canneto e Rivalta ricadono completamente in "Ambiti di intervento e trasformazione urbanistica possibili". Pertanto solo per gli ambiti di Tuna, Canneto e Rivalta si è dimostrato quanto richiesto dall'art.42 (vedi Capitolo 5 - Valutazione di sostenibilità delle azioni di Piano).</p> <p>Inoltre, più dettagliatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vantaggi socio-economici conseguenti agli interventi previsti in termini di valore complessivo degli investimenti attivati, di occupazione temporanea e permanente indotta, di risposta a bisogni pubblici insoddisfatti;</li> <li>- la sostenibilità delle previsioni in relazione all'impermeabilizzazione del suolo provocata, all'aumento del fabbisogno idrico, allo smaltimento delle acque, anche al fine di verificare la compatibilità con le reti tecnologiche in essere o in progetto anche in considerazione dei carichi già gravanti sulle infrastrutture dei servizi;</li> <li>- la verifica ambientale relativa alle eventuali modificazioni indotte alla qualità di aria, acqua e suolo;</li> <li>- l'impatto sull'infrastrutturazione agricola, sul patrimonio storico culturale, sul paesaggio";</li> </ul> <p>saranno valutati necessariamente all'atto dell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.</p>
121	<p>La porzione meridionale dell'ambito di trasformazione ubicato a Tuna è interessato dalla presenza di un elettrodotto MT di tipo aereo e di un elettrodotto AT in progetto. Si prende atto della dichiarazione riportata all'interno degli elaborati di PSC in base alla quale il Comune ha chiesto all'Ente gestore lo spostamento dell'infrastruttura in progetto; tuttavia, allo stato attuale delle cose, si evidenzia l'interferenza dell'infrastruttura tecnologica prevista con la specifica proposta di PSC. Pertanto, si chiede al Comune di stralciare la porzione di ambito interessato dall'infrastruttura in progetto.</p> <p>Relativamente, all'interferenza dell'ambito comunale con la linea elettrica MT, si rammenta il rispetto delle disposizioni della normativa di settore vigente.....</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e, nello specifico, della nota trasmessa al Comune da TERNA, che esprime un assenso preliminare alla proposta di modifica del tracciato dell'elettrodotto AT in progetto, quindi, si accorda l'Intesa.</p> <p>Relativamente alla presenza dell'elettrodotto MT si condiziona l'Intesa all'inserimento, nelle specifiche Schede d'Ambito, della necessità di rispettare la normativa di settore concernente la protezione dall'inquinamento elettromagnetico.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p> <p>E' stata inserita nelle specifiche Schede d'Ambito, la necessità di rispettare la normativa di settore concernente la protezione dall'inquinamento elettromagnetico.</p>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>COMPATIBILITA' DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2007 VIGENTE</b>			
122	<p>La previsione di nuova connessione viabilistica est-ovest (Ponte sul Trebbia-Gazzola) ed i nuovi ambiti di trasformazione Cascina Raviola, Bosco di Sopra, Rivalta, ex Polveriera, Momeliano, Boffalora sono compresi nel "Sistema dei crinali e della collina" individuato dal PTCP 2007 e disciplinato dall'art. 6 delle sue Norme; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; in particolare, il comma 2, lett. b. stabilisce che "ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente." Per gli ambiti citati non risultano soddisfatte le disposizioni dettate dalla norma del Piano provinciale.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Considerate le controdeduzioni comunali, si evidenzia che gli elaborati del PSC (QC, PSC e ValSAT), non hanno considerato la possibilità di soddisfare i fabbisogni insediativi e di servizio all'interno del territorio urbanizzato o in contiguità con il sistema insediativo esistente e, in particolare, i citati elaborati non hanno dimostrato l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno all'interno della predetta perimetrazione "e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente". Si condiziona, pertanto, l'Intesa alla dimostrazione delle citate condizioni relativamente alle principali previsioni di PSC (nuova connessione viabilistica SP 40-SP 7 e nuovi ambiti di trasformazione Rivalta, ex Polveriera, Momeliano, Boffalora, Cascina Raviola ed ex Polveriera).  Per l'ambito AN-AC 14 di Bosco di Sopra, a causa della natura degli interventi previsti (che implicano l'urbanizzazione di una vasta porzione di territorio), della sua ubicazione (in un ambito prevalentemente agricolo, non antropizzato e non contiguo ad insediamenti esistenti), delle sue dimensioni (esso ha una superficie territoriale pari a circa mq. 190.000) e delle sue peculiarità paesaggistiche (come evidenziato anche negli elaborati di PSC), si ritiene che l'attuazione degli interventi previsti implichi impatti potenziali sensibili effetti sul territorio e sull'ambiente, alterandone l'assetto attuale. Si ritiene che le motivazioni addotte all'interno delle controdeduzioni comunali non abbiano supportato a sufficienza la scelta comunale in termini di tutela e salvaguardia dell'attuale assetto del territorio e della sua connotazione paesistico-ambientale; pertanto, si condiziona l'Intesa allo stralcio della specifica previsione.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b>  In sede di VALSAT (vedi Capitolo 5 - Valutazione di sostenibilità delle azioni di Piano) sono state dimostrate le condizioni dettate dal citato art. 6 delle NTA del PTCP 2007 ad esclusione dell'area su cui insiste l'ex Polveriera, in quanto come detto più volte non si configura come "nuovo ambito", ma bensì una porzione di territorio per la quale il PSC assume gli stessi obiettivi già definiti dal PRG vigente e che <u>il PTCP 2000 la individua come Area di "Recupero ambientale con finalità ricreative/sportive (ex militari o demaniali)</u> si prevede per detta area, vista la particolare valenza naturalistica, prevalentemente boscosa, in cui sono disseminate le "case matte", la realizzazione di progetti finalizzati <u>alla tutela, al recupero e alla valorizzazione</u> degli elementi esistenti (vedi art.48 delle NTA del PSC).  Per le motivazioni di cui in premessa l'ambito AN-AC14 non è stato stralciato.</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
123	<p>Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato dal PTCP 2007, si evidenzia che alcuni ambiti sono caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetazionali. In particolare, considerando i contenuti delle tavole A2 e quelli della Tav. B10 "Assetto vegetazionale e faunistico" del QC del PTCP 2007 (che mette in evidenza il sistema forestale in relazione ai perimetri dei centri abitati), si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ambiti per insediamenti di tipo residenziale nell'abitato di Gazzola e nella frazione di Tuna sono caratterizzati dalla presenza di filari alberati;</li> <li>- il tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Boffalora contiene al suo interno ampie aree boscate, mentre l'ambito di possibile localizzazione dell'espansione del medesimo centro interferisce con un elemento lineare;</li> <li>- porzioni di aree boscate ricadono nel perimetro del tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Rezzanello;</li> <li>- nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Monte Travo una parte del perimetro interferisce con una piccola porzione di area boscata;</li> <li>- il tessuto consolidato a carattere rurale di "Arola di sotto" contiene al suo interno elementi lineari;</li> <li>- il tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Pilastrello è caratterizzato dalla presenza di filari alberati;</li> <li>- nell'ambito di possibile localizzazione per insediamenti misti (turistico-residenziale/servizi ed attrezzature collettive) di "Bosco di sopra" sono presenti aree boscate;</li> <li>- nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale nei pressi di Pretta è presente un'area boscata;</li> <li>- nel tessuto residenziale e prevalentemente residenziale o turistico residenziale di Croara sono presenti aree boscate;</li> <li>- nell'ambito di potenziale localizzazione di insediamenti produttivi a carattere comunale, sono presenti aree boscate ed elementi lineari;</li> <li>- nell'ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse con progetto di tutela, recupero e valorizzazione relativo alla ex Polveriera sono presenti aree boscate.</li> </ul> <p>Pertanto, in tutti i casi su menzionati, risulta necessario rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e, con particolare riferimento alla presenza della prescrizione all'interno delle Schede d'Ambito, si accorda l'Intesa. Relativamente alla revisione dei contenuti dell'art. 17 delle NdA del PSC, analogamente a quanto esplicitato nella proposta conclusiva alla riserva n. 114, occorre che la disciplina proposta non contrasti con quella dell'art. 8 delle Norme del PTCP vigente, in particolare con i casi di non applicazione dello specifico vincolo riportati nel comma 1 della norma comunale.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
124	Gli ambiti di trasformazione posti a Tuna, Cascina Raviola e Bosco di Sopra sono parzialmente interessati da fasce di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I), individuate dal PTCP 2007; risulta necessario rispettare le disposizioni di cui all'art. 14 delle sue Norme.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e, con particolare riferimento al contenuto dell'art. 18 delle NdA del PSC, si evidenzia che tale disciplina non deve contrastare con quanto di sposto dall'art. 14 delle Norme del PTCP vigente.	
125	L'ambito di trasformazione dell'ex Polveriera e l'ambito urbano consolidato di Croara (porzione ovest) risultano ubicati in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PTCP 2007; per tali previsioni non è stata dimostrata la coerenza con le disposizioni dettate dall'art. 15 delle Norme del Piano provinciale. In particolare, risulta necessario che la specifica disciplina proposta nelle NdA del PSC tenga conto delle disposizioni dettate dalle Norme del PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa alla verifica di conformità degli interventi ammissibili all'interno di tali porzioni di territorio con la disciplina stabilita dall'art. 15 delle Norme del PTCP. Inoltre, con particolare riferimento all'area della ex Polveriera si ribadisce, come già affermato a proposito della proposta conclusiva riferita alla riserva n. 65, l'art. 48, che disciplina gli interventi in tale porzione di territorio pare configurare lo stesso come ambito per nuovi insediamenti (v. commi 1 e 2); considerato che il Comune in più punti delle controdeduzioni, afferma di non voler individuare l'area della ex Polveriera di Rio Gandore quale nuovo ambito e considerato che la Polveriera risulta compresa tra le aree di valore naturale e ambientale e appartenente al territorio rurale individuati dal PSC, risulta necessario modificare l'art. 48 citato, al fine di renderlo coerente con la disciplina del territorio rurale contenuta sia nella LR 20/2000 che nel PTCP vigente e, in particolare, con quella delle aree di valore naturale e ambientale stesse.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> - L'ambito urbano consolidato di Croara (porzione ovest) non è ubicato in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, ma bensì in territorio urbanizzato (vedi art. 32). - L'ex Polveriera, è normata dall'art. 48 che disciplina gli interventi in tale porzione di territorio. Detto articolo non configura la stessa come ambito per nuovi insediamenti (v. commi 1 e 2), ad ogni buon conto è stato integrato/modificato al fine di renderlo più coerente.
126	L'ambito di trasformazione ubicato in loc. Bosco di Sopra risulta compreso in un "Geosito" individuato sulla Tav. B3.a del QC del PTCP 2007; con l'obiettivo di tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi di tale porzione di territorio, risulta necessario rispettare le disposizioni dettate dall'art. 21 delle Norme del PTCP 2007.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
127	Gli ambiti di trasformazione di Cascina Raviola e di Bosco di Sopra sono ubicati nelle vicinanze di siti definiti "Zone di interesse archeologico" sulla Tav. C1.f del QC del PTCP 2007; occorre, pertanto, che il Comune rispetti le disposizioni dettate dall'art. 22 delle Norme del Piano provinciale, con particolare riferimento a quelle del comma 2.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
128	L'ambito di trasformazione ubicato a Canneto risulta contiguo ad un elemento dell'architettura fortificata e militare, individuato sulle Tav. A1 del PTCP 2007; occorre, pertanto, rispettare le disposizioni dell'art. 25 delle Norme del PTCP 2007, ai fini della tutela del bene testimoniale individuato.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>129</b>	<p>Gli ambiti di trasformazione di Rivalta sono compresi nel perimetro dei "Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree progetto" individuate dal PTCP 2007 e quello della ex Polveriera è riconosciuto come "Area di valore naturalistico esterna ad aree e siti Natura 2000 (area progetto)"; tali porzioni di territorio sono disciplinate dall'art. 53 delle Norme del Piano provinciale, delle quali deve essere dimostrato il rispetto.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni; tuttavia, poiché il Parco Fluviale Regionale del Trebbia costituisce attuazione dello specifico perimetro relativo ai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e aree progetto del PTCP, si condiziona l'Intesa alla modifica dell'art. 48 delle NdA del PSC, sostituendo i riferimenti alla disciplina di cui all'art. 53 delle Norme del PTCP con quelli alla disciplina del Parco istituito.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> L'art. 48 delle NdA del PSC non è relativo ai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e aree progetto del PTCP ne tanto meno alla disciplina del Parco, ma bensì all'area dell'ex-polveriera. In esso non sono presenti riferimenti alla disciplina di cui all'art. 53 delle Norme del PTCP, pertanto non potranno essere sostituiti con quelli alla disciplina del Parco istituito.</p>
<b>130</b>	<p>Alcuni ambiti previsti dal PSC risultano interessati dalle tutele previste dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e cartografate sulla Tav. D3.a nord del QC del PTCP 2007; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ambito di Cascina Raviola comprende una porzione della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gerosa (incluso nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata,</li> <li>- l'ambito di Bosco di Sopra comprende una parte della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gerosa ed il Rio Razzolo (inclusi nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata;</li> <li>- l'ambito dell'ex Polveriera comprende una porzione della fascia di interesse paesaggistico individuata per il Rio Gandore (incluso nell'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 11.12.1933, n. 1775) ed un'area boscata.</li> </ul> <p>Si rammenta al Comune il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 55 delle Norme del PTCP 2007 e, in generale, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>	

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>131</b>	<p>Alcuni agglomerati appaiono erroneamente individuati sulla Tav. PSC 3.1 come "Tessuto consolidato a carattere rurale"; a tale proposito si rammenta al Comune il rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 delle Norme del PTCP 2007, che stabilisce che "Non è consentita la classificazione di edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile".</p> <p>Inoltre, tutto il territorio comunale di Gazzola risulta compreso all'interno dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola individuato dalla Tav. T2 del PTCP 2007, disciplinato dagli artt. 56, 58 e 62 delle sue Norme. Per i nuovi ambiti di trasformazione del PSC non risultano verificate le disposizioni dettate dalle norme citate del Piano provinciale. In particolare, relativamente alle previsioni ubicate a Tuna, Canneto, Rivalta, Cascina Raviola, Bosco di Sopra, ex Polveriera, Gazzola e Boffalora, deve essere dimostrato il rispetto delle specifiche disposizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comma 4 dell'art. 58: "Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del PTPR, la sottrazione di suoli produttivi all'uso agricolo è subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione";</li> <li>- comma 1 dell'art. 62: "Nel territorio rurale il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole è ammessa soltanto nei casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del precedente Art. 56."</li> </ul> <p>Tale norma trova completa corrispondenza al comma 1 dell'art. A-21 della L.R. 20/2000, che stabilisce: "Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato".</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In considerazione delle controdeduzioni comunali si ritiene di evidenziare quanto segue.</p> <p>Relativamente alle nuove previsioni ubicate a Tuna, Canneto, Rivalta, Cascina Raviola, Gazzola e Boffalora, si ritiene di condizionare l'Intesa allo svolgimento delle attività richieste in riferimento alla riserva n. 137.</p> <p>Per quanto concerne le previsioni riferite alla ex Polveriera, essendo essa inclusa nel territorio rurale (ad alta vocazione produttiva agricola per il PTCP e area di valore naturale e ambientale per il PSC), si ritiene necessario che l'art. 48 delle NdA del Piano comunale vengano modificate, al fine di rendere coerenti gli interventi ammissibili in tale porzione di territorio con quanto previsto dalle Norme del PTCP (artt. 56, 58, 61 e 62) relativamente al territorio rurale.</p> <p>Infine, si evidenzia che la previsione posta a Bosco di Sopra è compresa nel territorio rurale: ad alta vocazione produttiva agricola per il PTCP e di rilievo paesaggistico per il PSC (a conferma di ciò gli elaborati di Piano e, in particolare, la Relazione illustrativa evidenziano le peculiarità di tipo paesaggistico di tale porzione di territorio); poiché le previsioni proposte per tale ambito risultano in contrasto con la disciplina del territorio rurale contenuta nel PTCP e della LR 20/2000, si condiziona l'Intesa allo stralcio della previsione AN-AC 14.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>Relativamente alle nuove previsioni ubicate a Tuna, Canneto, Rivalta, Cascina Raviola, Gazzola e Boffalora, si rinvia alla considerazione motivata n°137.</p> <p>L'area dell'ex Polveriera (<u>area militare dismessa di proprietà del Demanio dello Stato</u>) non ha le caratteristiche del territorio rurale ad alta vocazione produttiva agricola, ma bensì è una porzione di territorio con valenza naturale e ambientale, per la quale il PSC, ha assunto gli stessi obiettivi già definiti dal PRG vigente. Più in dettaglio per quest'ultima si è previsto la realizzazione di progetti, finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione. L'art.48 è coerente con gli interventi ammissibili.</p> <p>L'ambito di Bosco di Sopra è individuato in una "Area studio" (area priva di vocazione produttiva agricola) prevista dal PRG vigente, pertanto le previsioni proposte per tale ambito non risultano in contrasto con la disciplina del territorio rurale.</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	<b>PROPOSTA CONCLUSIVA</b> (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b> (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
<b>132</b>	L'ambito della ex Polveriera è riconosciuto dal PTCP 2007 come "Nodo ecologico prioritario"; occorre, pertanto, rispettare le disposizioni dell'art. 67 delle Norme del Piano provinciale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'Intesa è condizionata all'inserimento, in corrispondenza dell'art. 48 delle NdA del PSC, di un riferimento contenente la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
<b>VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>			
<b>133</b>	Si rammenta al Comune lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi concernenti la procedura di Valutazione Ambientale del PSC, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., con particolare riferimento alla trasmissione di tutta la documentazione del PSC, controdedotto a seguito delle riserve provinciali e delle osservazioni pervenute, ai soggetti con competenze in materia ambientale, i quali dovranno formulare il proprio parere ai fini dell'espressione del Parere Motivato da parte di questa Amministrazione, quale autorità competente per la VAS.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nell'esplicitare che la riserva intendeva rammentare al Comune il rispetto degli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla valutazione ambientale di piani e programmi, si prende atto dell'invio (tramite più trasmissioni), da parte del Comune medesimo, della documentazione di PSC, completa degli elaborati e dei pareri necessari per la formulazione del Parere Motivato da parte della Giunta Provinciale e si condiziona l'Intesa alle modifiche richieste ed al recepimento, all'interno degli elaborati di PSC e degli strumenti attuativi dello stesso, di tutte le prescrizioni formulate dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nella procedura di VAS del PSC e presenti nello specifico Parere Motivato provinciale. Infine, si rammenta al Comune che l'atto di approvazione del PSC dovrà essere corredato dalla Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC ed in particolare, la Valsat di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non emerse in questa sede.  La Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 è stata allegata alla documentazione del PSC.
<b>134</b>	Considerato che il territorio comunale è interessato dalla presenza di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC - ZPS IT4010016: "Basso Trebbia"), risulta necessario integrare la Valsat per quanto riguarda il capitolo Studio di Incidenza, realizzando una cartografia specifica che evidenzia come le previsioni del PSC siano esterne e non determinano incidenze sullo stesso.	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
<b>135</b>	Con riferimento all'art. 5 delle NdA del PSC, risulta necessario integrare la disciplina proposta con le disposizioni dettate dalla normativa in materia di valutazione ambientale di piani e programmi.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In considerazione delle controdeduzioni comunali, si condiziona l'Intesa all'integrazione dell'art. 5 delle NdA del PSC con le disposizioni dettate dalla normativa in materia di valutazione ambientale di piani e programmi (principalmente l'art. 5 della L.R. 20/2000 e D.Lgs. 152/2006).	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>

**Tabella 1** VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
136	<p>La sintesi degli obiettivi presenti al paragrafo 3.3 non risulta completa. Con particolare riferimento agli obiettivi del PTCP, occorre integrare a quelli del PTCP vigente (PTCP 2000) quelli del Piano recentemente approvato con atto C.P. n. 69 del 02.07.2010 (PTCP 2007).</p> <p>La definizione proposta al paragrafo 5.1 relativamente alle azioni di Piano appare parziale; occorre pertanto rivedere l'elenco riportato nella tabella 5.1, rivedendo anche l'articolazione delle stesse in funzione delle componenti ambientali di riferimento che, in alcuni casi, appare errata (es. azione n. 5 riferita alla componente ambientale biodiversità e paesaggio).</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Ad ulteriore specificazione di quanto evidenziato nell'ambito della specifica riserva, in considerazione del fatto che il PTCP 2007 risulta vigente dal 29.09.2010 ed al fine di dimostrare la coerenza tra i contenuti del PSC e quelli della pianificazione sovraordinata, occorre che la verifica di coerenza esterna venga effettuata tra gli obiettivi di PSC e quelli degli strumenti di pianificazione vigenti; pertanto, per quanto riguarda lo strumento generale di pianificazione provinciale vigente, tale verifica di coerenza dovrà essere condotta con riferimento agli obiettivi del vigente PTCP.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
137	<p>Il processo valutativo prevede la definizione di alternative di Piano che, opportunamente valutate, consentono di selezionare quella maggiormente sostenibile, per la quale devono essere definite le azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale. Tale fase deve essere maggiormente approfondita nel Rapporto Ambientale, in corrispondenza del paragrafo 5.4.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si rileva che, in generale, la documentazione di ValSAT analizza gli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte del piano; tuttavia, nello specifico risultano mancanti la definizione, lo sviluppo e la valutazione delle alternative di Piano riferite alle scelte più significative e risultano carenti (in connessione con gli altri elaborati del PSC), la sintesi del QC, la definizione degli obiettivi di Piano e la valutazione di coerenza degli stessi con quelli degli strumenti sovraordinati, in particolare con quelli del PTCP vigente; pertanto, anche se la documentazione mette in evidenza alcuni elementi di criticità in relazione a tali principali ipotesi insediative, al fine di definire le più idonee azioni di mitigazione e compensazione ambientale, il percorso valutativo non consente di eliminare/minimizzare tutte le criticità insite in alcune delle previsioni di PSC e, in particolare, non consente di valutare la nuova previsione ubicata a Bosco di Sopra come azione di Piano sostenibile.</p> <p>Pertanto, si ritiene di condizionare l'Intesa allo svolgimento dell'attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano che, nell'ambito del Capitolo 5.4 del Rapporto Ambientale, si è ritenuto di non effettuare non consentendo, di fatto, di dimostrare la sostenibilità di quelle azioni (AN 01, AN 02, AN 03, AN 04, AN 05, AN 06, AN 07, AN 08, AN 09, AN 10, AN 11, AN 12, AN 13, APC, DE, AC-S1, AC-S2 e AC-P) che maggiormente impattano sui contesti territoriale ed ambientale comunale.</p> <p>Infine, con riferimento all'azione AN-AC 14 di Bosco di Sopra, in coerenza con quanto evidenziato nell'ambito delle proposte conclusive relative alle riserve n. 88, 120, 122, 131 e 136, si condiziona l'Intesa allo stralcio della previsione stessa.</p>	<p><b>CONDIZIONE MOTIVATA</b></p> <p>All'interno del processo valutativo effettuato in termini di verifica di sostenibilità delle azioni di piano non sono state individuate alternative possibili come specificato nell'ambito di ogni intervento. Non si ritiene pertanto di produrre ulteriori approfondimenti nell'ambito delle alternative di piano.</p>

**Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI GAZZOLA ALLE RISERVE PROVINCIALI – CONSIDERAZIONI FINALI**

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 366 del 23.07.2010)	PROPOSTA CONCLUSIVA (atto G.P. n. 5 del 13.01.2012)	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE (atto C.C. n. 7 del 20.04.2012)
138	Con riferimento ai paragrafi 5.4 e 5.5, occorre rivedere le schede relative alle azioni di PSC, evidenziando tutte le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione, articolate in funzione delle componenti ambientali considerate. Le azioni di mitigazione proposte appaiono generali; pertanto, esse dovranno essere maggiormente dettagliate e contestualizzate, al fine di consentire l'efficacia della loro funzione, ossia eliminare o minimizzare gli impatti derivanti dalle azioni di Piano e aumentare la sostenibilità dello stesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'inserimento di tutte le prescrizioni esplicitate nel documento istruttorio ed emerse a seguito delle modifiche richieste per tutti gli elaborati di PSC. Infine, si condiziona l'Intesa a: - lo stralcio della scheda relativa all'azione 14 (Bosco di Sopra); - l'inserimento nella scheda relativa all'azione 17 (Cascina Raviola) della prescrizione in base alla quale l'attuazione dell'ambito dovrà essere subordinata alla realizzazione della nuova previsione viabilistica di collegamento tra le SP 40 e SP 20.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> - Accolta  Infine: - l'analisi relativa all'azione 14 è stata condotta e motivata alla stregua delle altre azioni di piano, pertanto non sono chiare le motivazioni per cui l'azione in oggetto debba essere stralciata. - l'eventuale attuazione dell'azione 17 sarà subordinata alla realizzazione della nuova previsione viabilistica di collegamento fra SP 40 e SP20.
139	Relativamente al capitolo 6, occorre individuare un set di indicatori sulla base delle specifiche caratteristiche del territorio di Gazzola, delle sue criticità e di quelle derivanti dall'attuazione delle scelte di PSC, in quanto la loro funzione è, appunto, quella di monitorare l'attuazione del Piano, l'evolversi delle situazioni di criticità e l'efficacia delle azioni di mitigazione definite (partendo dalle componenti ambientali).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni e, con riferimento all'art. 68 delle NdA del PSC, si ritiene di condizionare l'Intesa alla modifica necessaria a coordinare il testo della norma proposta con quanto evidenziato all'interno del Rapporto Ambientale relativamente al piano di monitoraggio.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> In merito al set di indicatori individuati, in ambito di formazione del POC verranno meglio dettagliati e approfonditi.
140	La Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata a seguito delle modifiche richieste ed effettuate al Rapporto Ambientale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'Intesa allo svolgimento delle modifiche necessarie a rendere coerente la Sintesi non Tecnica con la stesura finale del Rapporto Ambientale.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b>
<b>VALUTAZIONE D'INCIDENZA</b>			
141	Considerato che il territorio comunale è interessato dalla presenza di un sito appartenente a Rete Natura 2000 (SIC - ZPS IT4010016: "Basso Trebbia"),.....	<b>INTESA ACCORDATA</b>	
142	Per quanto riguarda l'itinerario di mountain bike, riportato nella Tav. PSC 3.1 "Aspetti condizionanti", e interno al SIC/ZPS IT4010016: "Basso Trebbia" e alle zone B e C del Parco Regionale Fluviale del Trebbia (LR 19/09), si fa presente che tale itinerario, individuato dalla Provincia di Piacenza nell'ambito del progetto europeo HIDROSOURCE (Interregge IIIC) e visualizzato nell'Allegato C2.5 (T) al Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 ha valore meramente illustrativo e non pianificatorio, in quanto come specificato nell'art. 3, comma 1 delle Norme non compare tra gli elaborati costitutivi del PTCP 2007.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> al recepimento dei percorsi ciclabili individuati dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia, ente gestore del SIC/ZPS IT4010018.	<b>CONDIZIONE MOTIVATA</b> Relativamente ai nuovi percorsi ciclabili individuati dall'Ente Parco, in caso di attuazione, la coordinazione avverrà tra i soggetti interessati per la definizione più idonea dei tracciati.

**Tabella 2:** Valutazioni in merito alle modifiche introdotte nel Piano a seguito dell'accoglimento di osservazioni

N.	VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE
<p>L'accoglimento delle osservazioni da parte del Comune è stato effettuato modificando la localizzazione e, di fatto, riposizionando alcune delle previsioni che, nel PSC adottato, erano ubicate a Tuna e Canneto Sopra. In sede di controdeduzione esse sono state spostate nella stessa Tuna o in altri centri; l'ammontare complessivo della superficie degli ambiti per nuovi insediamenti con destinazione residenziale rilocalizzati risulta pari a mq. 78.650.</p> <p>La ValSAT ha tenuto conto di tali accoglimenti; tuttavia, in questa fase dell'iter procedurale di approvazione del PSC, risultano carenti gli aspetti partecipativi, enunciati e disciplinati sia dalla normativa urbanistica regionale che dai provvedimenti legislativi inerenti alla valutazione ambientale di piani e programmi.</p> <p>In considerazione del fatto che tali scelte comportano, inevitabilmente, modifiche significative tra gli assetti della pianificazione proposti con il PSC adottato e controdedotto (v. ad esempio le previsioni ubicate nel capoluogo di Gazzola), si chiede al Comune di rivalutare la scelta effettuata in sede di controdeduzione, la quale sembra configurare una ripubblicazione del PSC.</p>		
<p><b>Osservazione 05</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata all'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 04) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente.                      Inoltre, si chiede al Comune di tenere conto del fatto che l'accoglimento dell'osservazione implica l'individuazione di un nuovo ambito con destinazione residenziale in una zona limitrofa all'"Ambito specializzato per attività produttive subordinato alle disposizioni del PTCP 2000"; tale vicinanza potrebbe configurare problematiche di tipo igienico-sanitario per i futuri residenti.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 06</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - subordinare l'attuazione dell'ambito al parere favorevole dell'Ente gestore, che attesti l'effettiva assenza di interferenza tra l'ambito stesso ed il metanodotto esistente nella zona.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 07</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - subordinare l'attuazione dell'ambito al parere favorevole dell'Ente gestore, che attesti l'effettiva assenza di interferenza tra l'ambito stesso ed il metanodotto esistente nella zona.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 10</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 09) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - la dimostrazione che la richiesta risulti ammissibile dalla disciplina prevista per le aree di valore naturale e ambientale, nelle quali risulta inclusa tale porzione di territorio.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b>                      - E' stato inserito nella specifica Scheda d'ambito (AN 09) l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - a seguito di verifica, la richiesta risulta ammissibile in quanto trattasi di zona di cucitura del territorio urbanizzato anche se ricadente nell'area contigua del Parco.</p>

**Tabella 2:** Valutazioni in merito alle modifiche introdotte nel Piano a seguito dell'accoglimento di osservazioni

N.	VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE
<p><b>Osservazione 11</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 02) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - alla necessità di subordinare l'attuazione della previsione alla risoluzione delle problematiche evidenziate nel QC e nella Relazione illustrativa del PSC, concernenti la capacità drenante dei canali che presentano "difficoltà di deflusso in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati".                      E' necessario verificare la interferenza con il tracciato del paleoalveo posto ad est di Gazzola che rappresenta una testimonianza dell'evoluzione del paesaggio sotto l'aspetto idromorfologico e risulta inserito fra le emergenze geologiche da preservare "GEOSITI".</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b>                      - E' stato inserito nella specifica Scheda d'ambito (AN 02) l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - si è subordinata l'attuazione della previsione alla risoluzione delle problematiche evidenziate nel QC e nella Relazione illustrativa del PSC, concernenti la capacità drenante dei canali che presentano "difficoltà di deflusso in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e prolungati".                      - l'interferenza con il tracciato del paleoalveo posto ad est di Gazzola è stata verificata.</p>
<p><b>Osservazione 15</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      subordinare l'attuazione dell'ambito al parere favorevole dell'Ente gestore, che attesti l'effettiva assenza di interferenza tra l'ambito stesso ed il metanodotto esistente nella zona.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 17</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Dall'esame contestuale della norma comunale, si ritiene che il riferimento ad una "dotazione" minima di superficie aziendale non trovi riscontro nella normativa vigente; pertanto, si invita il Comune a verificare la coerenza tra la norma proposta e la suddetta normativa di settore vigente ovvero a stralciare il primo punto dell'elenco presente al comma 5 dell'art. 45 delle NdA del PSC.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 19</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata all'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 05) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 20</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata all'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 01) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente.                      Inoltre, si chiede al Comune di tenere conto del fatto che l'accoglimento dell'osservazione implica l'individuazione di un nuovo ambito con destinazione residenziale in una posizione contigua ad una zona produttiva; tale adiacenza potrebbe configurare problematiche di tipo igienico-sanitario per i futuri residenti.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 21</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata all'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>

**Tabella 2:** Valutazioni in merito alle modifiche introdotte nel Piano a seguito dell'accoglimento di osservazioni

N.	VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA	ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE
<p><b>Osservazione 24</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      L'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 08) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 delle Norme del PTCP, che disciplina il Sistema dei crinali e della collina.                      Inoltre, si fa presente che il PSC adottato includeva tale porzione di territorio nelle aree di valore naturale e ambientale, pertanto, occorre esplicitare la motivazione per la quale quest'ultima è stata stralciata in corrispondenza dell'ambito ovvero dimostrare che la richiesta risulta ammissibile dalla disciplina prevista per tali aree di valore naturale e ambientale.                      Infine, risulta necessario verificare che l'insediamento di tipo rurale esistente in direzione occidentale non costituisca fonte di disturbo per i futuri residenti dell'ambito proposto.</p>	<p><b>ACCOLTA/MOTIVATA</b>                      - E' stato inserito nella specifica Scheda d'ambito (AN 08) l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 delle Norme del PTCP, che disciplina il Sistema dei crinali e della collina, è stato verificato.                      Inoltre il PSC adottato includeva tale porzione di territorio nelle aree a vocazione produttiva agricola e non nelle aree di valore naturale e ambientale.                      Infine, a seguito di ulteriore verifica, l'insediamento di tipo rurale esistente in direzione occidentale non costituisce fonte di disturbo per i futuri residenti dell'ambito proposto.</p>
<p><b>Osservazione 29</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - la necessità di subordinare l'attuazione dell'ambito al parere favorevole dell'Ente gestore, che attesti l'effettiva assenza di interferenza tra l'ambito stesso ed il metanodotto esistente nella zona.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 31</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      In accordo con quanto formulato nel documento istruttorio, si condiziona l'Intesa alle modifiche richieste all'interno delle proposte conclusive riferite alle riserve n. 65, 88, 113, 120, 122, 125 e 131.                      L'area della Polveriera di Rio Gandore risulta compresa nel Sistema dei crinali e della collina, tra le Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; pertanto, l'Intesa è condizionata alla verifica ed al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 6, 15 e 36 bis delle Norme del PTCP vigente.                      Infine, si rammenta che questa porzione di territorio è interessata dalla Fascia di interesse paesaggistico pari a m. 150 individuata per Rio Gandore; pertanto, in sede attuativa dovranno essere rispettate. Nella fase attuativa degli interventi è necessario rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>
<p><b>Osservazione 33</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Per la porzione di area oggetto dell'accoglimento comunale, l'Intesa è condizionata a:                      - l'inserimento nella specifica Scheda d'ambito (AN 10) del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP vigente;                      - subordinare l'attuazione dell'ambito al parere favorevole dell'Ente gestore, che attesti l'effettiva assenza di interferenza tra l'ambito stesso ed il metanodotto esistente nella zona.</p>	<p><b>CONDIZIONE ACCOLTA</b></p>

**Tabella 2:** Valutazioni in merito alle modifiche introdotte nel Piano a seguito dell'accoglimento di osservazioni

<b>N.</b>	<b>VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA</b>	<b>ACCOGLIMENTO/MOTIVAZIONE</b>
<b>Osservazione 39</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ritiene di condizionare l'Intesa alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 delle Norme del PTCP, che disciplina il Sistema dei crinali e della collina. Si fa presente che il PSC adottato includeva tale porzione di territorio nelle aree di valore naturale e ambientale, pertanto, occorre esplicitare la motivazione per la quale quest'ultima è stata stralciata in corrispondenza dell'ambito ovvero dimostrare che la richiesta risulta ammissibile dalla disciplina prevista per tali aree di valore naturale e ambientale. Tale porzione di territorio ricade, parte, nella sottoclasse di stabilità 3b e, parte, nella sottoclasse 3c, in sede di POC devono essere applicate le disposizioni relative comprese le valutazioni del rischio sismico.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA/MOTIVATA</b> Il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6 delle Norme del PTCP, che disciplina il Sistema dei crinali e della collina, è stato verificato. Inoltre il PSC adottato includeva tale porzione di territorio nelle aree agricole di rilievo paesaggistico e non di valore naturale e ambientale. Tale porzione di territorio ricade, parte, nella sottoclasse di stabilità 3b e, parte, nella sottoclasse 3c, in sede di POC saranno applicate le disposizioni relative comprese le valutazioni del rischio sismico.
<b>Osservazione 42</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> I soggetti con competenze in materia ambientale esprimono un parere ai fini del processo di valutazione ambientale del PSC; di tale parere la Provincia deve tenere conto ai fini della formulazione del Parere Motivato relativo alla ValSAT del PSC (v. Allegato sub. n. 4). In coerenza con quanto riportato nel citato Parere Motivato, l'Intesa è condizionata al recepimento da parte del Comune delle prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati da tutti i soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC ed in particolare, la ValSAT di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non emerse in questa sede.
<b>Osservazione 43</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> I soggetti con competenze in materia ambientale esprimono un parere ai fini del processo di valutazione ambientale del PSC; di tale parere la Provincia deve tenere conto ai fini della formulazione del Parere Motivato relativo alla ValSAT del PSC (v. Allegato sub. n. 4). In coerenza con quanto riportato nel citato Parere Motivato, l'Intesa è condizionata al recepimento da parte del Comune delle prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati da tutti i soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento.	<b>CONDIZIONE ACCOLTA</b> Gli strumenti attuativi del PSC (POC, RUE e PUA) approfondiranno tutte le tematiche non adeguatamente affrontate nell'ambito del PSC ed in particolare, la ValSAT di detti strumenti darà soluzione alle problematiche non emerse in questa sede.